

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

5^a COMMISSIONE

(Finanze e tesoro)

GIOVEDÌ 26 MAGGIO 1966

(84^a seduta, in sede deliberante e redigente)

Presidenza del Presidente BERTONE

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

« Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra » (249) (D'iniziativa dei senatori Palermo ed altri); « Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra » (263) (D'iniziativa dei senatori Tibaldi ed altri); « Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra » (565) (D'iniziativa dei senatori Barbaro ed altri); « Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra » (794) (D'iniziativa dei senatori Bonaldi ed altri); « Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra » (867) (D'iniziativa dei senatori Angelilli ed altri); « Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra » (868) (D'iniziativa del senatore Schietroma); « Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra » (869) (D'iniziativa dei senatori Bernardinetti ed altri); « Provvedimenti in favore delle pensioni di guerra indirette » (944) (D'iniziativa dei senatori Bernardinetti ed altri); « Modifiche alla legge 9 novembre 1961, n. 1240, recante integrazioni e modificazioni della legislazione pensionistica di guerra » (983) (D'iniziativa dei senatori Garlato ed altri) (Seguito della discussione in sede redigente e rinvio):

PRESIDENTE	Pag. 1550, 1551, 1555, 1556, 1561 1563, 1564
ANGELILLI	1561, 1562
BERTOLI	1555, 1562
BRACCESI, Sottosegretario di Stato per il tesoro	1550, 1551, 1552, 1553, 1554, 1560, 1561, 1564
CUZARI	1555

FORTUNATI	Pag. 1552, 1553, 1554, 1555, 1556, 1559 1560, 1562, 1563, 1564
GIGLIOTTI	1553, 1554, 1555, 1564
PALERMO	1551, 1553, 1554, 1555, 1558, 1559, 1560 1561, 1562, 1563, 1564
PARRI	1552, 1553
PELLEGRINO	1561
SALERNI, relatore	1553, 1554, 1555, 1558, 1559, 1560 1561, 1562, 1564
TRABUCCHI, relatore	1550, 1551, 1552, 1553, 1554 1555, 1556, 1557, 1558, 1559, 1560, 1562, 1564

« Modificazioni al testo unico della finanza locale per estendere ai tributi locali le norme della legge 25 ottobre 1960, n. 1316, in materia di interessi di mora » (1567) (D'iniziativa dei senatori Gigliotti ed altri)

(Discussione e rinvio):

PRESIDENTE	1534, 1542
CENINI	1538
CONTI	1538, 1539, 1541
FORTUNATI	1538, 1542
GIGLIOTTI	1536, 1537, 1538, 1541, 1542
GIOIA, Sottosegretario di Stato per le finanze	1539, 1541
MARTINELLI	1537, 1538, 1540
PECORARO, relatore	1534, 1542
SALARI	1538
STEFANELLI	1540

« Eievazione del fondo di dotazione della Sezione di credito fondiario del Banco di Napoli » (1599) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	1543, 1547, 1548, 1549, 1550
BERTOLI	1544, 1545, 1546, 1548, 1549
BRACCESI, Sottosegretario di Stato per il tesoro	1544, 1545

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)84^a SEDUTA (26 maggio 1966)

CONTI	Pag. 1544, 1549
FERRERI, <i>relatore</i>	1543, 1547
GIOIA, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	1548
LO GIUDICE	1544, 1545, 1546
MARTINELLI	1546, 1547, 1548, 1549
STEFANELLI	1543, 1549
TRABUCCHI	1549

La seduta è aperta alle ore 9,50.

Sono presenti i senatori: Banfi, Bertoli, Bertone, Bonacina, Cenini, Conti, Cuzari, De Luca Angelo, Ferreri, Fortunati, Franza, Gigliotti, Lo Giudice, Maccarrone, Maier, Martinelli, Parri, Pecoraro, Pellegrino, Pesenti, Pirastu, Salari, Salerni, Stefanelli e Trabucchi.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, il senatore Militeri è sostituito dal senatore Angelilli.

A norma dell'articolo 25 ultimo comma, del Regolamento, è presente il senatore Palermo.

Intervengono i Sottosegretari di Stato per le finanze Gioia e per il tesoro Agrimi e Braccisi.

PELLEGRINO, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e rinvio del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Gigliotti ed altri: « Modificazioni al testo unico della finanza locale per estendere ai tributi locali le norme della legge 25 ottobre 1960, n. 1316, in materia di interessi di mora » (1567)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Gigliotti, Fabiani e Aimoni: « Modificazioni al testo unico della finanza locale per estendere ai tributi locali le norme della legge 25 ottobre 1960, n. 1316, in materia di interessi di mora ».

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

Dopo gli articoli 296 e 298 del testo unico della finanza locale 14 settembre 1931, nu-

mero 1175, sono aggiunti gli articoli seguenti:

« Articolo 296-bis (*interessi di mora per ritardato pagamento*).

Sugli importi dei tributi iscritti a ruolo di esazione in base alle dichiarazioni dei contribuenti e comunque nei limiti di cui all'articolo 277, sesto comma, indipendentemente dalle sanzioni previste dai precedenti articoli 292 e 296, si applicano gli interessi nella misura del 3 per cento per ogni semestre intero, calcolati sulla differenza tra il tributo definitivamente dovuto ed il tributo corrisposto in via provvisoria ai sensi del citato articolo 277, e decorrenti dalla data di pubblicazione dei ruoli nei quali venne effettuata l'iscrizione in via provvisoria.

Gli interessi calcolati dall'Ufficio sono iscritti con gli aggi di riscossione nello stesso ruolo dell'imposta o della maggior imposta sulla quale sono applicati. Avverso le risultanze del calcolo degli interessi è ammesso ricorso ai sensi dell'articolo 288 ».

« Articolo 298-ter (*interessi di mora a favore del contribuente sulle somme pagate per imposte e tasse non dovute*).

Sulle somme pagate per tributi non dovuti a seguito di provvedimento in sede amministrativa o giudiziaria spettano al contribuente gli interessi di mora nella misura di cui al precedente articolo 296-bis a decorrere dalla data della domanda di rimborso ».

PECORARO, *relatore*. Il disegno di legge d'iniziativa dei senatori Gigliotti, Fabiani e Aimoni deriva da una legittima preoccupazione di carattere perequativo da parte dei presentatori. Il disegno di legge trae motivo da tre considerazioni. La fondamentale, però, dal punto di vista giuridico e analogico, è la prima. Come voi sapete, con la legge 25 ottobre 1960, n. 1316, è stato introdotto nel testo unico delle leggi sulle imposte dirette il principio che gli interessi di mora a carico del contribuente decorrono dal giorno in cui il tributo è diventato esigibile. In caso di omissione di formalità o di omessa autotassazione o di

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)84^a SEDUTA (26 maggio 1966)

insufficiente o mancata denuncia, gli interessi si computano dal giorno in cui la tassa o l'imposta si sarebbe dovuta pagare se la formalità fosse stata eseguita o l'autotassazione effettuata o la denuncia presentata in forma completa e fedele.

A questa principale e fondamentale considerazione, poi, i presentatori della legge ne aggiungono altre due, una delle quali riguarda la legge sulle aree fabbricabili, e l'altra la conseguente esigenza di stabilire un'unica disciplina nella riscossione dei tributi erariali e di carattere locale.

Pertanto, per queste tre considerazioni i presentatori ritengono che le norme di riscossione dirette a prescrivere il carico degli interessi di mora dovuti dai contribuenti appena il tributo è diventato esigibile che sono state stabilite, con la legge 25 ottobre 1960, n. 1316, nei confronti dei contribuenti dell'erario, debbano venir applicate altresì per i contribuenti degli enti locali e degli enti autarchici.

Ripeto ancora una volta che la preoccupazione dalla quale è sorta la presentazione del disegno di legge è una preoccupazione legittima, e pertanto si ritiene che questo disegno di legge meriti la massima considerazione e non possa non entrare a far parte dell'ordinamento tributario contenuto nel testo unico della finanza locale. Si tratterà di vedere come questo articolato e queste norme che sono innovative nei confronti della finanza locale possano essere recepite da parte del testo unico della finanza locale stessa.

Che cosa si verificava in sede pratica quando veniva applicato un tributo locale? Che spessissimo i contribuenti adivano la Commissione di prima istanza per il ricorso contro il tributo che era stato imposto e praticamente venivano ammessi a pagare semplicemente delle cifre che erano da loro denunciate e non corrispondevano a quanto era stato accertato dall'ufficio. E siccome molto sovente le differenze fra le cifre denunciate e quelle accertate dall'ufficio erano addirittura macroscopiche, — e potevano andare da un accertamento dell'ufficio di cento milioni a una dichiarazione da parte del contribuente di due o tre milioni — evidente-

mente il pagamento della tassa, data l'opposizione effettuata in tempo da parte del contribuente, si riduceva a una cifra irrisoria; e tutto questo si poteva protrarre per un periodo di tempo lungo al di là di ogni immaginazione. Ho avuto occasione di vedere alcuni accertamenti da parte dell'ufficio tributi e delle opposizioni da parte dei contribuenti che sono andati avanti anche per una decina di anni. Questo porta il duplice vantaggio, per il contribuente, della diminuzione del valore della moneta e del non pagamento di interessi che avrebbero potuto, in qualche modo, oltre tutto, bilanciare questa diminuzione del valore della moneta, senza parlare della mancata disponibilità della somma da parte dell'ente che ne sarebbe stato il beneficiario, il quale invece è tenuto spessissimo a pagamenti molto al di là di quelli che sono gli interessi normali.

Quindi questa nuova disciplina che il disegno di legge intende instaurare sarebbe, a nostro modo di vedere, di carattere equitativo, e se non altro, a parte l'opportunità della norma, eviterebbe lo stazionamento, spesso pluriennale, presso le Commissioni di prima istanza, di tutti questi ricorsi che gli stessi contribuenti non hanno nessun interesse a portare avanti, e spesso le amministrazioni, per dei motivi, non vogliamo dire di rapporti cordiali, ma comunque, certamente, di cavillosità giuridica, trovano sempre delle ragioni procedurali che consentono il prolungarsi delle controversie.

Quindi mi sembra che i criteri che hanno mosso i senatori Gigliotti, Fabiani e Aimoni siano incontestabili e meritevoli della massima considerazione. Qui i problemi da porsi, non ai fini di contrastare nè di ritardare, ma semplicemente di migliorare ed integrare, possono essere quelli di una miglior rispondenza della nostra struttura e del nostro sistema legislativo per quanto riguarda la finanza locale, nella opportunità che, nello stabilire delle norme, non si incorra, qualche volta, nel rischio o nel pericolo di fare delle ingiustizie, mentre noi abbiamo tutta l'intenzione di arrivare ad una sistemazione di carattere equitativo per tutti.

Quindi, mentre il relatore, per quanto riguarda l'impostazione ai fini del disegno

di legge che viene presentato, è d'accordo con i proponenti, si riserverebbe poi, eventualmente, di esaminare meglio la collocazione delle norme e le ripercussioni di questi articoli, che vengono previsti come Articolo 296-bis e Articolo 298-ter e che dovrebbero integrare il testo unico della finanza locale, con criteri di prudenza tali da non creare dei nuovi problemi nella legislazione che verrebbe integrata.

Detto questo, io credo di non avere altro da aggiungere, ma vorrei sentire un po' quelle che sono le opinioni dei colleghi e anche del Governo in merito al disegno di legge in parola.

G I G L I O T T I . Ho presentato questo disegno di legge in considerazione della situazione venutasi a creare al comune di Roma a proposito dell'imposta di famiglia. In questo momento al comune di Roma sono pendenti, per l'imposta di famiglia, 230.000 ricorsi. La Commissione comunale di prima istanza, in genere, riesce a smaltire 50-60.000 ricorsi l'anno; cosicchè l'ufficio giuridico, ogni due o tre anni, è costretto a ricorrere ad una specie di amnistia finanziaria, cioè a fare dei concordati per il 50-60 per cento di ribasso.

Perchè i contribuenti producono questi ricorsi? Dal loro punto di vista non si può dar loro torto. Il contribuente, producendo ricorso, e quindi nel ricorso indicando la somma che intende pagare, è iscritto a ruolo per quella somma che ha dichiarato nel ricorso e paga soltanto quella somma. Quando il ricorso, dopo otto, nove, a volte, dieci anni, sarà deciso, il contribuente pagherà quello che sarà stato accertato. In tutto questo periodo, da una parte il contribuente gode gli interessi della somma che avrebbe dovuto pagare al momento dell'accertamento e che pagherà dopo nove-dieci anni; dall'altra parte il Comune, che iscrive in bilancio questa somma, è costretto a ricorrere ad anticipazioni presso istituti finanziari, pagando interessi che arrivano anche all'otto per cento. C'è quindi un guadagno del contribuente e una grossa perdita del Comune.

Ho qui sotto mano alcuni dati relativi al comune di Roma particolarmente significativi che voglio sottoporre alla Commissione.

Un grande costruttore, Costanzi Decio, nel 1953 ebbe un accertamento per un imponibile di 100 milioni; propose ricorso e denunciò un imponibile di lire 14.400.000. La Commissione, nel 1953, decise e ridusse l'imponibile a 60 milioni, cosicchè il Comune potè iscrivere a ruolo i due terzi di quello che era stato accertato dalla Commissione. Alla GPA — sezione tributi — furono confermati i 60 milioni, così che il Comune ha riscosso, nel 1953, questo tributo nella misura di 60 milioni. Nel 1954 il Comune accertò lo stesso imponibile per 100 milioni. Il contribuente denunciava nel ricorso gli stessi 14.400.000. Ebbene, dal 1954, sarà stata colpa della Commissione o della connivenza dell'ufficio tributario, la Commissione comunale di prima istanza non ha ancora esaminato il ricorso! così questo contribuente, dal 1954, paga su un imponibile di lire 14.400.000. Siamo nel 1966, cioè sono passati dodici anni. Io non so quando la Commissione deciderà; comunque anche se decidesse sui 60 milioni, quando deciderà, noi avremmo questa situazione: che il contribuente ha fruito degli interessi sulla differenza fra 60 milioni e 14.400.000 e il Comune, per questa somma, è dovuto ricorrere a istituti finanziari per anticipazioni sulle quali ha pagato gli interessi dell'otto per cento.

Voglio fare altri esempi, che sono eclatanti. Vaselli Romolo nel 1958 ebbe un accertamento per lire 300 milioni; denunciò nel ricorso lire 43.200.000. L'imponibile fu accertato poi dalla Commissione in 150 milioni, cosicchè il Comune potè iscrivere a ruolo i due terzi della somma: 100 milioni. Dal 1959 in poi la Commissione comunale di prima istanza non ha più deciso, cosicchè Vaselli continua a pagare secondo la sua denuncia e il Comune paga gli interessi dell'otto per cento su quella somma che non sappiamo quando sarà riscossa.

E come Romolo Vaselli vi è tutta la infinita progenie dei Vaselli, Torlonia Alessandro e la sorella Torlonia Anna Maria.

A Torlonia Alessandro è stato accertato, nel 1956, un imponibile di 799 milioni. Egli ha fatto ricorso e ha denunciato un imponibile di lire 22.300.000. La Commissione ha accertato invece un imponibile di 375 milioni, però dal 1957 in poi la Commissione non ha più deciso sul ricorso, cosicchè Torlonia Alessandro continua a pagare il tributo sulla somma da lui denunciata e il Comune continua a non incassare quello che dovrebbe incassare.

Questi sono due esempi grossi; e lo stesso è per Borghese Virginio, Orléans Borbone Alvaro, Cesarini Cesare e Borghese Alessandro, Tonlonia Anna Maria. Qui ne ho riportato qualcuno, ma questa situazione si verifica per tutti i grossi contribuenti indistintamente, e anche per i medi, perchè in questo modo ognuno ha convenienza a proporre ricorsi e a denunciare, nel ricorso che propone, un imponibile minimo. Certe volte vi sono differenze colossali: un accertamento di 100 milioni e un imponibile che nel ricorso viene denunciato in due o tre milioni. E i ricorsi aumentano.

Ora se noi, per gli enti locali, arrivassimo, come sarebbe non solo giusto, ma normale, anche perchè la finanza pubblica dovrebbe essere organizzata in maniera armonica, a introdurre le norme che già esistono per i tributi dello Stato (e francamente mi meraviglio che, quando si è discussa la legge n. 1316 del 1960, si sia pensato allo Stato e non si sia pensato agli enti locali), conseguiremmo il risultato che i contribuenti non avrebbero più interesse a produrre ricorsi anche sapendo che sono infondati. D'altra parte, se producono ricorso, quando sarà accertato il giusto tributo che debbono pagare, pagheranno il tributo e i relativi interessi di mora. Cosicchè il Comune non si verrà a trovare nella grave situazione in cui si trova oggi.

Non ho potuto fare un calcolo di quale sia stata la perdita del comune di Roma in questi venti anni per effetto della mancanza di una norma di questo tipo, ma si tratta di miliardi; e la situazione finanziaria del comune di Roma la conoscete tutti.

Abbiamo un *deficit* finanziario di 98 miliardi; abbiamo una situazione debitoria al

al 31 dicembre 1965 che supera gli 800 miliardi. Pagheremo, soltanto di interesse per quote ammortamento, nel 1967, 47.300 milioni. Non ho bisogno di insistere ulteriormente sulla necessità di approvare il disegno di legge in esame, perchè la relazione è stata più che ampia. Naturalmente sono disposto ad accettare tutti gli emendamenti che il Governo vorrà proporre per rendere il provvedimento più efficace.

M A R T I N E L L I . Ero Ministro quando fu approvata la legge 25 ottobre 1960, n. 1316, che richiamava la disciplina della riscossione dei carichi arretrati di imposte dirette, e ricordo che, approvato all'unanimità dal Consiglio dei ministri il disegno di legge presentato dall'allora Ministro delle finanze senatore Trabucchi, si parlò di adottare un analogo provvedimento in favore degli enti locali. Dicendo ciò io esprimo la mia piena adesione al provvedimento che il senatore Gigliotti, del quale conosciamo la competenza particolare in materia di finanza locale, ha presentato assieme ai senatori Fabiani e Aimoni. La stessa relazione è chiarissima: si tratta proprio di rispettare delle regole di equità: cioè, in materia di tributi locali, per le imposte dirette deve valere il principio adottato per l'imposta sull'incremento di valore delle aree fabbricabili. E bisogna proprio riconoscere che taluni casi, puntualizzati dal senatore Gigliotti, e qualche altro che anch'io ho avuto modo di conoscere in qualche maniera quando fui Ministro delle finanze, invocano veramente la cessazione di una certa situazione di comodo.

Peraltro vi è una particolarità che vorrei far notare. Nel disegno di legge in discussione si parla di interesse nella misura del 3 per cento per ogni semestre intero. Invece, nella legge 25 ottobre 1960, n. 1316, la misura è fissata nel 2,50 per cento. Non riesco a comprendere le ragioni di questa differenza.

G I G L I O T T I . Ho ricopiato esattamente quello che figura nella legge ricordata. Ad ogni modo ho qui il disegno di legge che fu approvato sia dal Senato che dalla Camera dei deputati.

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

84ª SEDUTA (26 maggio 1966)

MARTINELLI. Nel disegno di legge figurava la misura del 3 per cento, ma poi fu stabilita quella del 2,50.

GIGLIOTTI. Il senatore Martinelli ha ragione: invece di consultare la legge, mi ero riferito al disegno di legge che l'ha determinata e non mi ero perciò accorto della variazione apportata. Va bene dunque il 2,50 per cento.

MARTINELLI. Ragione per cui concludo dicendo che sono pienamente d'accordo sul disegno di legge; chiedo però che, per gli interessi di mora, invece della misura del 3 per cento sia fissata la misura del 2,50 per cento.

GIGLIOTTI. D'accordo.

CENINI. In linea teorica, sono d'accordo, perchè anche per i tributi locali è bene che sia applicata la medesima norma adottata per quelli erariali. Ho piuttosto dei dubbi in sede pratica, per la generalità dei Comuni. Perchè cosa avviene? Che le imposte comunali non vengono denunciate annualmente come le imposte erariali.

MARTINELLI. Come no; entro il 20 settembre di ogni anno ogni cittadino è tenuto a fare la sua denuncia.

CENINI. Sì, l'obbligo esiste, ma nessuno lo rispetta: la denuncia la fa solo chi deve chiedere una diminuzione d'imposta, non chi si trova nella situazione di andare incontro ad un aumento. Quindi si hanno in pratica soltanto le rettifiche o gli accertamenti d'ufficio e una certa quantità di contribuenti sfugge. Ad ogni modo, capisco che le nuove norme possano risultare opportune per i grossi Comuni tipo Roma, Milano e così via; dubito che avvenga altrettanto per i medi e i piccoli, temo anzi che le norme stesse si risolvano in un aggravio.

GIGLIOTTI. Non capisco quale possa essere questo aggravio.

CENINI. Quello per il personale che deve studiare e applicare le nuove nor-

me. Non vorrei cioè che nei piccoli e medi Comuni si arrivasse, invece che ad un beneficio dal punto di vista fiscale, ad un aggravio di spesa, superiore all'introito assicurato dal gettito dell'interesse. È soltanto per una questione pratica che manifesto questi dubbi e comunque non per la generalità dei Comuni.

Per quanto riguarda infine la misura dell'interesse, è chiaro che occorre riferirsi a quanto è stato stabilito per i tributi erariali.

FORTUNATI. Non sono riuscito a capire l'eccezione sollevata dal senatore Cenini, dato che, tra l'altro, nei Comuni più piccoli i ricorsi sono numericamente ridotti.

CENINI. A seconda dei casi.

FORTUNATI. A me pare che, quanto minore è il numero dei contribuenti, a parità di litigiosità minore sia il numero assoluto dei ricorsi.

CONTI. Quindi l'inconveniente lamentato dal senatore Cenini non si dovrebbe verificare.

FORTUNATI. Esatto. Ma secondo me il problema è un altro: che una norma di questo genere mette in un rapporto nuovo tutti i Comuni con gli esattori e, quindi, lo stesso servizio di tesoreria finirà, a mio parere, per essere pagato meno; perciò la nuova disposizione si risolverà in un certo senso a vantaggio generale dei contribuenti mediamente, diciamo così, onesti, perchè non c'è dubbio che il carico degli interessi e ogni altra operazione relativa praticamente i Comuni li lasceranno fare agli esattori. Il problema è che saranno istituiti nuovi sistemi nei rapporti fra Comuni ed esattori per la riscossione dei tributi e credo che anche da questo punto di vista con ogni probabilità il servizio di riscossione finirà per essere meno oneroso perchè sarà pagato con parte degli interessi di mora.

SALARÌ. Io sono favorevolissimo al disegno di legge del senatore Gigliotti.

Per quel che riguarda le perplessità dell'amico Cenini, mi pare che non abbiano un fondamento notevole. Anch'io da 20 anni sono consigliere di un Comune di 50.000 abitanti e l'esperienza mi dice che se c'è un ufficio che funziona è quello tributario. La grandissima maggioranza dei contribuenti concorda sulle imposte. Rimangono in stato di attesa soltanto pochissimi, quelli che sono in grado di lucrare e che in un Comune appunto di 50.000 abitanti potranno essere 15 o 20, i quali presentano ricorsi che finiscono per costituire degli illeciti ai quali il disegno di legge del senatore Gigliotti porrà finalmente termine. Per tali motivi dichiaro che darò il mio voto favorevole al provvedimento con perfetta coscienza.

C O N T I . Dichiaro di essere favorevolissimo — se potessi, adopererei l'aggettivo due volte — al disegno di legge. Mi dispiace di essere contrario all'opinione del senatore Cenini, perchè in linea pratica gli inconvenienti lamentati non si dovrebbero verificare, anzi si dovrebbe avere un beneficio. Comunque sono favorevole al provvedimento per un'altra ragione: se vogliamo stabilire un principio di carattere generale, dobbiamo applicarlo integralmente, non fare delle discriminazioni.

G I O I A , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Signor Presidente, il Ministero ha espresso parere favorevole al trasferimento del disegno di legge in sede deliberante perchè ritiene che esso corrisponda, oltre che ad un criterio di equità, anche all'interesse obiettivo della finanza pubblica e degli enti locali in particolare. Però il provvedimento stesso dovrebbe essere integrato da alcuni emendamenti, perchè pone problemi che non vengono risolti. Ad esempio il disegno di legge si riferisce ai tributi riscuotibili mediante ruolo, con esclusione, quindi, dei tributi indiretti locali, cioè imposte di consumo, imposte sulla pubblicità e così via. Si ritiene che bisognerebbe approfondire questo aspetto, estendendo l'interesse di mora anche su questi tributi indiretti.

Il rilievo sulla misura degli interessi di mora, che dovrebbe essere fissata nel 2,50 anzichè nel 3 per cento, è stato già mosso e quindi io mi associo alla considerazione e alla richiesta del senatore Martinelli. Se la Commissione ritiene opportuno, avrei un lungo elenco di eccezioni che vengono mosse e alle quali bisognerebbe dare soluzione attraverso una serie di emendamenti. Anzitutto si fa rilevare che il provvedimento considera, ai fini del pagamento degli interessi a carico del contribuente, soltanto il caso del ritardato pagamento dipendente dalla presentazione dei ricorsi contenziosi di primo grado, trascurando la regolamentazione di altre ipotesi di ritardo nel pagamento del tributo come quelle determinate: dal sistema stesso di applicazione dei tributi locali (articolo 276 del testo unico della finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175); da iscrizioni provvisorie effettuate ai sensi del secondo comma dell'articolo 286 del testo unico della finanza locale dopo la decisione del ricorso di primo grado; da sospensioni dell'iscrizione a ruolo effettuata ai termini dell'articolo 289 del medesimo testo unico della finanza locale, in pendenza dell'esame di controversie afferenti la duplice applicazione di uno stesso tributo da parte di due o più Comuni. Ne deriva l'imprescindibile esigenza di determinare, in via generale, una data certa da cui far decorrere il computo degli interessi con la conseguenza: *a*) di stabilire legislativamente da quale data la legge entra in vigore; *b*) di disciplinare legislativamente tutta la procedura delle iscrizioni a ruolo in via provvisoria e soprattutto dare una regolamentazione specifica per le iscrizioni a ruolo provvisorie sulla base dell'imponibile dichiarato o confermato per silenzio; *c*) di stabilire il termine iniziale per il computo degli interessi, con riferimento ai ruoli principali in cui è stata effettuata o avrebbe dovuto essere effettuata l'iscrizione provvisoria dell'imponibile dichiarato o confermato per silenzio; *d*) di consentire al contribuente, in analogia al disposto nell'ultimo comma dell'articolo 184-bis del testo unico delle leggi sulle imposte dirette 29 gennaio 1958, n. 645, e per gli effetti in esso previsti, di

chiedere, nel ricorso alla Giunta provinciale amministrativa ed in deroga al disposto dell'articolo 286 del testo unico della finanza locale, di essere iscritto a ruolo, in via provvisoria, per l'intero imponibile determinato dalla Commissione comunale per i tributi locali: e) di regolamentare, con disposizioni particolari, tutto il settore relativo all'applicazione degli interessi nell'ipotesi di ritardo nel pagamento del tributo dipendente da sospensioni concesse in pendenza di ricorsi per duplicazione.

Dovrà altresì essere meglio disciplinata tutta la parte relativa agli interessi a carico dell'ente impositore per ritardato rimborso a sgravio di quanto non dovuto dal contribuente.

Inoltre, occorrerà considerare anche che in molti casi il ritardato pagamento del tributo è indipendente dalla volontà del contribuente (irregolare o difficile funzionamento degli organi contenziosi); che, relativamente ai tributi riscuotibili per ruolo, dovrà valutarsi l'opportunità, come è attualmente per le imposte dirette, di lasciare un semestre libero da interessi; che con l'occasione si potrebbe, in analogia con l'articolo 184^{ter} del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, dare una regolamentazione giuridica ad un settore attualmente non disciplinato: quello del prolungamento delle rateazioni; che, infine, l'introduzione nel settore dei tributi locali di norme relative all'applicazione degli interessi per ritardato pagamento potrà rendere necessarie altre modifiche delle disposizioni attualmente vigenti sia per effetto della peculiarità di taluni tributi (imposta di soggiorno) sia perchè si dovrà operare in un campo, quello delle iscrizioni a ruolo, per il quale già esistono specifiche disposizioni normative, difformi da quelle che regolano i tributi erariali.

Chiedo pertanto alla Commissione se non sia possibile far esaminare tutta questa materia in una o due sedute da un Comitato ristretto, cosicchè siano formulati degli emendamenti tali da incontrare il generale consenso.

MARTINELLI. Anch'io, all'incirca, ero arrivato alla conclusione che ha sug-

gerito l'onorevole Sottosegretario. Il concetto che noi abbiamo rilevato dal disegno di legge del senatore Gigliotti è molto chiaro: quando i comuni, a seguito di contestazione del contribuente, introitano con ritardo, in tutto o in parte, i tributi di loro pertinenza, sulla differenza tra la somma che era tenuto a pagare prima e quella che dovrà pagare poi, il contribuente dovrà corrispondere gli interessi. Allora uno dei vantaggi vorrei dire più stridenti della posizione del contribuente che resiste, quello di conservare le somme dovute nella propria disponibilità, sarà in gran parte eliminato.

Stabilito questo ben chiaramente, se per dare alla formulazione del testo quella minuziosa esattezza tecnico-giuridica che è necessaria, magari ad opera dello stesso collega proponente in collaborazione con gli uffici, sono sufficienti due o tre settimane di tempo, penso che si possa farlo.

Si tratta dunque di trovare quella formulazione tecnica che permetta poi alla legge di essere applicata, evitando ogni eccezione. Ecco perchè io mi associo al parere espresso dall'onorevole Sottosegretario.

STEFANELLI. A prescindere dal fatto che il presentatore del disegno di legge può anche accedere a questa richiesta, a me sembra inopportuno rinviare per un semplice motivo: se vogliamo ancora attendere, allora dobbiamo entrare in un altro ordine di idee, cioè quello della riforma tributaria, che prevede appunto la soppressione dell'imposta di famiglia.

MARTINELLI. È un po' difficile che tra due settimane si giunga alla riforma tributaria.

STEFANELLI. Ma siccome qui siamo di fronte ad un altro problema, io direi di mettere intanto termine ad una discriminazione che non si giustifica per un settore particolare, che giustamente il senatore Martinelli ha indicato nel settore dell'imposta di famiglia.

Signor Presidente, mi pare di aver capito — e tra l'altro colgo l'occasione per dire che, essendo difficile seguire i lavori in que-

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)84^a SEDUTA (26 maggio 1966)

st'Aula così com'è oggi, è auspicabile che si provveda ad una diversa disposizione della sala per poter ascoltare bene tutti gli oratori — che l'onorevole Sottosegretario ha detto che sorge il problema di stabilire da quando decorrono gli interessi di mora. Ritengo di poter rispondere che questi interessi di mora decorrono dal momento in cui il contribuente avrebbe dovuto pagare all'esattoria il tributo, e soltanto da quel momento, poichè, quando viene dichiarata l'infondatezza del ricorso, si intende che si dovrebbe pagare proprio da quel momento in cui gli altri contribuenti pagano all'esattoria locale, ogni due mesi (mi pare che il pagamento sia bimestrale).

G I G L I O T T I . Le osservazioni del Ministero sono di diverso genere e io le posso condividere, ma temo d'altra parte che, per voler fare una cosa perfetta, finiremmo per non far niente. Questa è la mia preoccupazione.

Io avevo limitato il disegno di legge alle imposte dirette perchè è il settore che più preoccupa i Comuni, e proprio per fare qualcosa che deve servire per un periodo non lungo di tempo, giacchè è sperabile che fra qualche anno, non so se entro il 1970, verrà attuata la riforma della finanza pubblica e quindi anche della finanza locale.

Ora io, pur non opponendomi alla proposta di effettuare delle riunioni per migliorare in qualche modo il disegno di legge, non vorrei che quest'ultimo venisse complicato eccessivamente, perchè così, allo scopo di perfezionarlo, alla fine non faremmo nulla. Ogni giorno che passa significa interessi dei quali beneficiano i cattivi contribuenti.

Io mi sarei augurato che l'onorevole Sottosegretario, invece che una relazione, ci avesse portato degli emendamenti precisi: così la discussione sarebbe stata molto più semplice.

Per concludere, potremmo nominare una Sottocommissione che si incarichi delle modifiche da apportare al disegno di legge; rivolgo però all'onorevole Sottosegretario la preghiera di portare a questa Sottocom-

missione degli emendamenti precisi, in maniera che si possa discutere su questi e non già su una relazione.

G I O I A , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Vorrei assicurare il senatore Gigliotti che gli uffici stanno già predisponendo il materiale di documentazione affinché la Commissione possa decidere quali emendamenti apportare e quali no. Quello che si chiede è di fare una legge che non presti il fianco a situazioni sperequative che si possono creare nel settore dei tributi locali.

C O N T I . Mi richiamo a due cose, una di carattere formale e l'altra pratica, dette dal senatore Gigliotti. La prima è che noi dobbiamo stabilire una situazione di eguaglianza tra i creditori degli enti locali; e quando stabiliamo questo principio, evidentemente esso deve valere per tutti i settori. Non ci devono essere delle difformità.

G I G L I O T T I . Gli articoli sono copiati letteralmente dalla legge che riguarda i tributi erariali.

C O N T I . È una questione di principio. L'altra cosa cui intendo richiamarmi è una affermazione fatta in linea pratica dal senatore Gigliotti, il quale ha detto che, qualora fossero stati proposti degli emendamenti migliorativi del testo, non si sarebbe opposto. Ora dalla lettura della relazione dell'onorevole Sottosegretario sono emersi alcuni rilievi, in parte fondati, come ha riconosciuto lo stesso senatore Gigliotti, e in parte no. Quindi, se vogliamo varare un testo in piena armonia con le provvidenze legislative in atto nell'altro settore, è bene che si provveda ed è giusto che ciò avvenga. Però dobbiamo liberarci dalla preoccupazione che si perda tempo, dato che i Comuni sono in una situazione di attesa. Ad ogni modo, io concordo con quello che ha detto il rappresentante del Governo, il quale ha auspicato che il disegno di legge venga approvato sollecitamente. Ritengo che ciò sia possibile: basta un minimo di buona volontà.

P E C O R A R O , *relatore*. Aderisco principalmente al suggerimento venuto da parte del Governo per l'eventuale discussione del disegno di legge nell'ambito di un Comitato ristretto.

Vorrei poi assicurare tanto il collega Stefanelli quanto il collega Gigliotti — al quale ritengo di aver dato anche delle assicurazioni personali — che è il Governo e la maggioranza della Commissione, come abbiamo constatato dagli interventi effettuati da ogni parte, sono orientati favorevolmente all'approvazione non dilazionata ma sollecita del disegno di legge. A me pare che il Governo abbia fatto bene a presentare una relazione e non degli emendamenti precisi, attuando così una delibazione, anche, perchè aveva il diritto di conoscere l'orientamento della Commissione. Voi avreste dovuto lamentarvi se il Governo fosse venuto a dire che il disegno di legge del collega Gigliotti è buono, addirittura una cosa ottima, però va trasformato per realizzare una migliore perequazione, e forse avrebbe finito col richiedere delle modifiche che il collega Gigliotti o comunque la Commissione avrebbe potuto ritenere non accettabili perchè farraginose o tali da eludere quelle finalità anche di scioltezza che sono una delle preoccupazioni del presentatore del provvedimento.

Quindi a me pare che la proposta di costituire una piccola Sottocommissione, meglio ancora un piccolissimo Comitato, che discuta rapidamente le modifiche da apportare al testo, è proprio generata dal desiderio di fare le cose con sollecitudine, con consapevole responsabilità e con lo spirito di evitare un *posterius*, che cioè dopo si verificano delle remore di contenzioso, un ricorso alla Corte costituzionale per esempio, che possano dar luogo ad un allontanamento nel tempo, chissà di quanti mesi, dell'applicazione del provvedimento. Ciò invece può essere evitato da un più ponderato esame, limitato all'essenziale, forse addirittura alla semplice imposta di famiglia, prescindendo anche da quelli che sono stati i suggerimenti del Governo ma tenendo conto con assoluta precisione di tutto ciò che serve a togliere i motivi di

ulteriori remore. Pertanto, proprio per una maggiore tranquillità sulla effettualità del disegno di legge, accettare la proposta del Governo a me pare sia la cosa più opportuna e più semplice, con un impegno, non dico materiale, ma morale, che nel giro di poche sedute, entro il mese di giugno, possiamo tornare a riunirci per decidere definitivamente l'approvazione del provvedimento.

P R E S I D E N T E . Per l'incarico di provvedere, d'accordo con il Sottosegretario, alla formulazione degli emendamenti io proporrei lo stesso presentatore del disegno di legge, senatore Gigliotti, e il relatore, senatore Pecoraro.

G I O I A , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Desidero assicurare che io non sono venuto qui per porre delle remore all'approvazione del provvedimento. Dichiaro anzi che gli uffici non erano favorevoli al disegno di legge presentato dal senatore Gigliotti, proprio per la complessità dei problemi toccati; io però ho sostenuto la tesi che questa non era una ragione valida: se i problemi sono complessi, vanno studiati a fondo per trovare una soluzione.

G I G L I O T T I . Accetto le assicurazioni del rappresentante del Governo, ma rivolgo la raccomandazione che si faccia veramente presto.

F O R T U N A T I . Però, secondo me, la tesi degli uffici di fare per la finanza locale quello che non è stato fatto per la finanza erariale va scartata. Bisogna che l'analogia sia perfetta, perchè altrimenti si arriverebbe alla critica opposta.

P R E S I D E N T E . Pregherei che si faccia attenzione che quello che più importa sono i tributi principali, cioè l'imposta di famiglia, quella sul valore locativo e l'ICAP. Bisogna evitare che una incertezza o un dettaglio mandino all'aria tutta la legge. Se c'è qualche cosa di piccola entità da trascurare, non fa niente, purchè non si comprometta il provvedimento in esame.

Allora, poichè non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Elevazione del fondo di dotazione della Sezione di credito fondiario del Banco di Napoli » (1599) (Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Elevazione del fondo di dotazione della Sezione di credito fondiario del Banco di Napoli », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

Il fondo di dotazione della Sezione di credito fondiario del Banco di Napoli, istituito di credito di diritto pubblico con sede in Napoli, aumentato a lire 5 miliardi con legge 13 maggio 1965, n. 501, viene ulteriormente elevato a lire 10 miliardi. Le somme occorrenti all'uopo verranno fornite dalla azienda bancaria del Banco medesimo sotto forma di partecipazione.

F E R R E R I , *relatore*. Il disegno di legge n. 1599, presentato dal Governo, tende a raddoppiare il fondo di dotazione della Sezione di credito fondiario del Banco di Napoli, affinché in proporzione possano essere aumentate le cartelle di credito da emettere dalla Sezione medesima.

L'articolo 1 della legge 29 luglio 1949, n. 474, dispone che il limite massimo nell'emissione delle cartelle normalmente è dato da un importo pari a 20 volte il patrimonio degli istituti di credito fondiario; ma tale limite massimo può essere ulteriormente aumentato fino a 30 volte l'ammontare del patrimonio con decreto del Ministro del tesoro. La Sezione di credito fondiario del Banco di Napoli ha già avuto abbastanza recentemente, con legge 13 maggio 1965, n. 501, aumentato da 2 miliardi

e mezzo a 5 miliardi il proprio fondo di dotazione, ma con l'emanazione del cosiddetto superdecreto per l'edilizia son venute ad aumentare improvvisamente e notevolmente le domande di mutuo fondiario per avvalersi delle provvidenze previste dalla legge. La Sezione di credito fondiario del Banco di Napoli si è trovata, quindi, a denunciare una insufficienza del proprio fondo di dotazione, che — come detto — è attualmente di 5 miliardi, ed a sollecitare una legge che autorizzi a raddoppiarlo, portandolo a 10 miliardi. Il disegno di legge in esame è già stato approvato dall'altro ramo del Parlamento, dove erano state anche avanzate riserve circa la destinazione, almeno in parte, delle operazioni di credito fondiario che la Sezione è abilitata a curare, ma queste obiezioni sono praticamente vinte dall'osservazione che la destinazione di queste operazioni di credito è già garantita dal superdecreto per l'edilizia. La Camera dei deputati ha pertanto approvato il disegno di legge senza alcuna modificazione. Le somme occorrenti ad elevare di altri cinque miliardi il fondo di dotazione della Sezione di credito fondiario del Banco di Napoli saranno fornite dalla stessa azienda bancaria sotto forma di partecipazione.

Mi pare che, data la finalità e in un certo senso anche l'urgenza del disegno di legge, sia il caso di accedere a questa domanda, appunto per rendere operanti soprattutto nelle zone del meridione le operazioni di credito fondiario. E, nel ricordare che, in sostanza, portando a 10 miliardi il fondo di dotazione, si ottiene che, con decreto del Ministro del tesoro, l'emissione delle cartelle possa arrivare a un massimo di 300 miliardi, mi pare di poter concludere con l'esortare la Commissione ad approvare il disegno di legge.

S T E F A N E L L I . Abbiamo avuto già occasione di occuparci del Banco di Napoli allorchè abbiamo approvato un disegno di legge che elevava da 2.500 a 5.000 milioni il fondo a sua disposizione. In quella circostanza ricordammo al Governo l'impegno assunto con l'approvazione di un ordine del giorno riguardante il finanziamen-

to delle cooperative. Adesso si porta il fondo di dotazione dello stesso Banco di Napoli da 5 a 10 miliardi; cioè vi è ancora un raddoppio del fondo ma dobbiamo sempre lamentare che il Governo non ha mantenuto la promessa nei confronti delle cooperative. Non solo, ma si ravvisa sempre più la necessità di finanziare le cooperative, le quali vedono continuamente respinte le loro domande con motivi che hanno solo per fine di guadagnare del tempo.

BERTOLI. Come si presenta dal punto di vista puramente formale, il disegno di legge non dovrebbe sollevare delle obiezioni; si tratta di aumentare il fondo di dotazione della sezione di credito fondiario del Banco di Napoli con altri 5 miliardi, che sarebbero versati dall'azienda bancaria alla sezione stessa, portando da 150 a 300 i miliardi disponibili per il settore, in relazione anche alle prospettive nuove che si sono aperte in seguito all'approvazione da parte del Parlamento del cosiddetto superdecreto. Quindi, ripeto, dal punto di vista formale niente da dire. Però, se è necessaria, come è necessaria, una legge per aumentare il fondo di dotazione del credito fondiario, questa necessità, direi fortunatamente, dà al Parlamento l'occasione di vedere un po' più nel dettaglio le ragioni di tale aumento e soprattutto dà la possibilità alla Commissione finanze e tesoro — che in questo caso deve decidere del disegno di legge con l'approvazione o no in sede deliberante — di capire anche come funziona questo meccanismo del credito fondiario del Banco di Napoli. Dico questo perchè già in altre occasioni, anche nella scorsa legislatura, quando aumentammo il fondo di dotazione dell'azienda bancaria napoletana (e allora era a spese dello Stato, perchè passammo al Banco di Napoli alcuni crediti che erano dell'ISVEIMER) abbiamo dato vita ad una approfondita discussione. Ricordo anzi che feci una relazione che suscitò parecchie perplessità in seno ai membri della Commissione circa il modo con cui viene diretto il Banco di Napoli. E allora si disse — e vi fu in proposito un impegno da parte del Governo sollecitato da tutta la Commissione — che sa-

rebbe stato opportuno che alla prima occasione (non volemmo bloccare in quel momento il provvedimento perchè sapevamo che era necessario per il Banco di Napoli l'aumento proposto), una occasione non tanto diluita nel tempo, il Governo, nella persona del Ministro del tesoro, venisse a riferirci con precisione circa l'organizzazione del Banco di Napoli. Purtroppo questa occasione non si è mai manifestata, neppure quando abbiamo aumentato il fondo di dotazione della sezione di credito fondiario. Anche allora fu formulata la stessa richiesta. Ora mi pare che l'esigenza più volte manifestata debba essere soddisfatta finalmente, non soltanto per le ragioni generali a cui non voglio accennare perchè tutti ricordano perfettamente il tenore della discussione svolta, ma anche proprio in riferimento alle nuove necessità del Banco di Napoli in relazione al « decreto » (decreto-legge 6 settembre 1965, numero 1022, convertito in legge 1º novembre 1965, n. 1179). Infatti, se ben ricordate, il decreto originale del Governo fissava un certo limite nel numero degli istituti bancari tra cui ripartire i fondi a disposizione, ivi comprese le cooperative, e così via; poi il Senato, attraverso un emendamento, portò tale numero da 12-13 a ben 62-63.

LOGIUDICE. Fu esteso alle Casse di risparmio.

BERTOLI. Comunque, gli istituti furono aumentati da 5 a 6 volte. Ricordo perfettamente che nel decreto originale gli istituti autorizzati a tale tipo di operazioni erano 12 o 13 e che con l'emendamento approvato dal Senato il numero fu portato a 62-63. Una delle ragioni — non dico l'unica, perchè ce ne sono anche altre di carattere economico e non solamente burocratico — fu...

CONTI. Tutte le Casse di risparmio furono incluse, mentre nel decreto originale ne erano previste solamente 3.

BRACCESI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Poi però di fatto ne sono rimaste circa 7-8 di Casse di risparmio.

BERTOLI. Comunque, dicevo che una delle ragioni per cui forse questo « decretone » non ha funzionato — e fino ad oggi, dalle informazioni anche personali avute dal Banco di Napoli, mi risulta che pur essendo pervenuto all'Istituto un gran numero di domande, non è stato deciso niente — penso sia anche che i fondi non hanno avuto dal Ministero (il perchè ce lo dirà senz'altro il sottosegretario Braccesi) la ripartizione in base alle disponibilità generali previste dal decreto. Perciò dico che (prima di approvare il disegno di legge in esame) noi dovremmo sapere come è stata fatta — se è stata fatta — la suddivisione dei fondi previsti dal « decretone »; di quanto necessita il Banco di Napoli; quali sono le richieste che può soddisfare il Banco di Napoli onde poter valutare l'opportunità di concedere aumenti del fondo di dotazione, perchè se le domande possono essere soddisfatte soltanto per 50 miliardi è evidente che 150 sarebbero troppi. Infatti, non è che in base al « decretone » il Banco di Napoli possa aumentare ad una cifra senza limiti i crediti da attribuire.

LO GIUDICE. Esatto.

BERTOLI. Ci sono dei limiti ben precisi stabiliti dal Ministro del tesoro in base alla ripartizione che deve fare, secondo la legge. E sono proprio i criteri di questa ripartizione che non conosciamo. E, poi, l'ha fatta o no il Ministro del tesoro?

BRACCESI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Da quello che mi risulta, ritengo di no.

BERTOLI. Ed è proprio questa la ragione direi burocratica che si aggiunge alle altre di carattere economico — sulle quali non mi voglio soffermare — per cui oggi di quel « decretone » non una lira è diventata realtà, non un centesimo è stato erogato a credito. Quindi, prima di decidere l'ulteriore aumento che ci viene richiesto non sarebbe opportuno che il Ministro del tesoro (io avverto questa necessità e ritengo che la avverta anche la Commissio-

ne) venga a fornirci i particolari della ripartizione fatta in base al superdecreto, per valutare se la richiesta del Banco di Napoli sia commisurata alle possibilità che gli sono offerte dal « decretone » a proposito di questi crediti? Questo è il primo punto.

Secondo punto. Poichè noi interveniamo con una decisione legislativa sull'aumento del fondo di dotazione, mi sembra sarebbe anche opportuno che, non dico per tutta la gestione, ma almeno per la parte che riguarda il credito fondiario del Banco di Napoli, il Ministro del tesoro ci faccia una breve relazione sul come sono stati erogati i fondi, se veramente sono state favorite le cooperative o non piuttosto i grossi gruppi, perchè tutto ciò potrebbe costituire un criterio selettivo.

In questo momento io non dico di essere o no favorevole alle cooperative. Certo è che in base alla relazione che ci farebbe il Ministro del tesoro avremmo una cognizione più reale della base da cui dobbiamo partire per esaminare il disegno di legge in discussione. Il Banco di Napoli in effetti ha dimensioni tali per cui, se la sua amministrazione avesse fatto una politica sbagliata, avrebbe potuto scuotere dalle fondamenta l'Istituto e portarlo al dissesto, come è avvenuto per la Banca popolare.

Ad ogni modo mi sembra cosa indispensabile che la Commissione finanze e tesoro, prima di decidere un ulteriore aumento del fondo di dotazione, sappia ciò che è avvenuto e avviene in proposito. Ragione per cui, signor Presidente, io richiedo formalmente che al più presto, già nella prossima settimana, la Commissione sia convocata per ascoltare il Ministro del tesoro o un suo rappresentante, il quale ci fornisca tutti gli elementi necessari a decidere con tranquillità di coscienza.

LO GIUDICE. Il problema che solleva il disegno di legge, a mio modo di vedere, non è tanto collegato al funzionamento di quel decreto per il credito agevolato cui si è fatto riferimento, perchè quel decreto prevede un particolare intervento dello Stato per garanzie e entro certi limi-

ti ai fini del concorso negli interessi. Dai calcoli approssimativi effettuati presso il Tesoro e l'Associazione bancaria risulta, grosso modo, che con quel decreto tra il 25 per cento per l'invenduto e il 75 per cento per le richieste di contributo, si potrà arrivare ad un massimo di 500-550 miliardi, non di più. Ora, se si tiene conto che questi 500-550 miliardi saranno distribuiti su tutto il territorio nazionale, si vede che la quota che potrà spettare al Banco di Napoli sarà piuttosto limitata. Perché dico questo? Perché il disegno di legge in esame a mio modo di vedere non nasce dalla esigenza di autorizzare la sezione di credito fondiario del Banco di Napoli ad un maggior limite di emissione in vista di quel decreto, ma dall'esigenza di emettere cartelle fondiarie per il credito fondiario ordinario. Così stando le cose, per i fini che il provvedimento si propone, non vedo la necessità dei chiarimenti richiesti.

BERTOLI. Eppure, la relazione governativa che accompagnava il provvedimento alla Camera dei deputati faceva proprio riferimento al superdecreto

LO GIUDICE. Ma io non condivido tale impostazione. Comunque, se la Commissione ritiene opportuno di avere dei chiarimenti da parte del Ministro del tesoro su quel decreto e sulle leggi successive, ciò potrebbe essere assai utile, tanto che anch'io avanzerei formale proposta perchè si inviti il rappresentante del tesoro a informarci sull'applicazione di quella legge: però, questo vale indipendentemente dalla questione del Banco di Napoli che, per me, non è legata al superdecreto. Altro poi è il problema sollevato dal senatore Bertoli sull'opportunità di avere notizie circa l'andamento e il funzionamento della sezione di credito fondiario; su questa esigenza possiamo anche convenire perchè può essere utile, nel momento in cui si affronta il varo di un provvedimento del tipo di quello odierno, valutare come funzioni la sezione di credito dell'Istituto interessato, come ha erogato i fondi a disposizione, come ha svolto la

sua attività, quali siano le prospettive di ulteriore incremento di attività. In questo senso si potrebbe, anche se non ci sono ragioni di assoluta urgenza, accogliere la richiesta, ma solo per questa ragione, non per collegare l'aumento del fondo di dotazione con l'efficacia del superdecreto. Se poi il Ministro del tesoro volesse accogliere la nostra richiesta di fornirci un panorama sulla funzionalità di quella legge, a prescindere dal problema in esame, credo che farebbe cosa utilissima, perchè essa non ha funzionato soltanto perchè è stata mal concepita (questa è la mia modestissima opinione personale); ed i decreti del Ministro dei lavori pubblici, in applicazione di quella legge, hanno creato ancora maggiore confusione e incertezza. Questa è la mia opinione personale, che certamente potrà non essere condivisa o essere contestata: comunque, il difetto sta nel manico.

Concludendo, se non ci fossero ragioni d'urgenza si potrebbe anche accogliere la proposta del senatore Bertoli, il quale, peraltro, l'aveva prospettata già in altra occasione, quando si disse che l'intero problema sarebbe stato riesaminato in una visione globale.

MARTINELLI. Sono diviso fra due sentimenti. Il primo è che il Banco di Napoli, secondo quanto è detto nella relazione, dovrebbe interrompere l'attività della sua sezione di credito fondiario se non potrà elevare il fondo di dotazione. Il quale fondo, compresa la parte di riserva, ammonta a 5.200 milioni. Moltiplicando per 30 si arriva a circa 156-157 miliardi di obbligazioni emissibili. Limite insufficiente perchè — è detto sempre nella relazione — le cartelle in circolazione ammontano a 80 miliardi e gli impegni assunti sommano già ad altri 80 miliardi ai quali vanno poi aggiunte nuove domande per un importo superiore ai cento miliardi di nuove obbligazioni (se accolte). Ragion per cui, il Banco di Napoli chiede il raddoppio del fondo di dotazione.

Tenendo conto dei bisogni particolari della regione, dei limiti del finanziamento del superdecreto, nonchè della necessità di so-

stenero l'edilizia, dovremmo essere favorevoli. Ma in questa Commissione non possono non essere fatte anche altre considerazioni. Una è stata fatta già nel corso della discussione svoltasi alla Camera dei deputati, quando è stato detto: va bene, si passa da 60 a 320 miliardi (in cifre arrotondate, si capisce), ma ci saranno effettivamente 1 320 miliardi?

Ma la vera considerazione è data dall'esame, che tutti noi facciamo, di un certo supplemento al Bollettino della Banca d'Italia, che compare il 15 di ogni mese. L'ultimo numero che ho ricevuto è del 15 maggio e, nel prospetto che concerne i titoli di proprietà delle aziende di credito e istituti centrali appare, da due anni, un continuo aumento degli acquisti di obbligazioni. Se guardiamo i dati dell'ultimo anno troviamo, per esempio, che nel portafoglio di questi istituti, vi erano 2.508 miliardi di obbligazioni nel marzo 1965 e 3.588 miliardi nel marzo di quest'anno. Cioè, *grosso modo*, in un anno 1.050-1.070 miliardi sono stati emessi ma sono stati prefinanziati dalle banche. È dunque, di fatto, il denaro « a breve » che prende il posto del denaro « a lungo », in attesa che i tempi diventino migliori e torni ancora ad esserci l'afflusso del denaro « a lungo », che è fornito dagli acquirenti di obbligazioni.

Ora, la considerazione che sono tentato di fare qui, e quella che mi frena un po', è la prima, secondo la quale diamo la possibilità al Banco di Napoli di emettere altri 150 miliardi di obbligazioni, e la seconda che non dobbiamo ricordarci soltanto del Banco di Napoli.

Il Ministro del tesoro è stato qui tutta la mattinata di ieri e ha dato un saggio della sua responsabilità di fronte alla gestione della finanza pubblica. È certo che se lui, o uno dei sottosegretari, avessero la cortesia di spiegarci come si muova questo meccanismo, sarebbe un fatto positivo, perchè è vero che noi, approvando oggi questo disegno di legge, diamo al Banco di Napoli la possibilità di emettere obbligazioni, invece che fino a 160 miliardi fino a 320 miliardi. Ma poi questo liquido arriva veramente?

Questa è la cosa di cui dobbiamo preoccuparci.

FERRERI, *relatore*. Questo disegno di legge ha dato motivo ad estendere, ad allargare la discussione in campi veramente lontani rispetto al modesto territorio che gli è proprio. Le questioni sono così interessanti e così pertinenti, per quel che riguarda la competenza di questa Commissione, che come relatore non ho niente in contrario. Solo mi sembra che per le questioni sollevate dal senatore Martinelli, le cartelle di credito fondiario debbano avere una considerazione particolare. Se è vera la situazione dei titoli e delle obbligazioni presso le banche, le cartelle di credito fondiario hanno messo di fronte alla richiesta di un mutuo da parte di un singolo, e il singolo, quando ha ottenuto il titolo, ottiene le cartelle di credito fondiario e poi, a suo rischio, le esita sul mercato; e quindi questi titoli sono difficili da includere tra quelli giacenti presso le banche.

MARTINELLI. No. Gli istituti che emettono le cartelle fondiarie non possono disinteressarsi del processo di collocamento dei titoli e del corso degli stessi: e le operazioni di sostegno hanno un certo costo e richiedono denaro a breve.

FERRERI, *relatore*. Le cartelle di credito fondiario sono il più modesto dei titoli che possa arrivare agli sportelli delle banche, perchè il pubblico ha ancora una vecchia consuetudine. Però, le questioni sollevate sono pertinenti al disegno di legge, per cui, come relatore, non posso che associarmi alla richiesta di rinvio che è stata fatta.

MARTINELLI. Quello che mi dispiace è che questo sembra sia stato fatto in odio al Banco di Napoli, che non se lo merita.

PRESIDENTE. Debbo constatare che c'è un consenso generale per il rinvio della discussione del disegno di legge; però vorrei dire che non rinviemo per dedicare poi il seguito della discussione a una seduta in cui finiremo per discutere tutti i problemi del credito fondiario. Noi dovremo limitarci a discutere questo disegno

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

84ª SEDUTA (26 maggio 1966)

di legge, naturalmente tenendo presenti le concessioni che esso può avere con le altre questioni di carattere generale; ma non dilunghiamoci oltre nell'approvarlo, altrimenti non arriveremo alla conclusione.

BERTOLI. Signor Presidente, anch'io ho proposto, anche in base alle richieste informazioni al Ministro del tesoro, che si limiti la discussione a questo particolare settore.

GIOIA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Accogliendo senz'altro l'invito del senatore Martinelli e di altri colleghi, per una discussione generale su questi problemi, vorrei far presente l'urgenza con cui questo disegno di legge è atteso in tutte le sedi. Anche alla Camera sono state sollevate eccezioni, sia pure in modo meno preciso; e ci fu, da parte di tutti i gruppi e, in particolare da parte di un rappresentante del Gruppo comunista, un certo rimprovero per non avere tempestivamente adeguato il fondo di dotazione della Sezione di credito fondiario del Banco di Napoli. Qui si parla del due e mezzo, poi del cinque, adesso del cinque e dieci, quando avevamo già da tempo pregato che si facesse un provvedimento, invece che a singhiozzo, un po' più grosso, tutto in una volta. E siccome ho avuto l'onore di rappresentare il Ministro del tesoro all'assemblea del Banco di Napoli, debbo far presente che è stata sottolineata con grande calore l'urgenza di provvedere.

Ho sentito dire che il significato di questo provvedimento sia stato svalutato in occasione del « decreto ». Ora che il superdecreto non stia funzionando bene è chiaro, e che questo possa derivare dal modo di formulazione del decreto in parte è vero; in parte, forse, la situazione è stata aggravata dalle norme di esecuzione che lo hanno ulteriormente appesantito. Ma, comunque, se si potesse predisporre la base finanziaria, se si potesse accogliere questa preghiera del Governo, approvando, se possibile, il disegno di legge, sarebbe una cosa molto opportuna.

MARTINELLI. Ritiro la mia richiesta e aderisco alla preghiera del Governo.

GIOIA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Tecnicamente, per quanto riguarda il meccanismo del disegno di legge, posso impegnarmi a far sì che il Ministro o il Sottosegretario vengano a fornire chiarimenti.

BERTOLI. Io sono spiacente di dover insistere sulla richiesta fatta da me e in parte poi ritirata data la premura fatta dal Sottosegretario per le finanze Gioia per l'approvazione del disegno di legge; perchè io credo che il ritardo che noi provocheremo sarà soltanto di qualche giorno. Nella settimana entrante potremo varare il disegno di legge. Questo impegno dipende dalla sollecitudine con la quale il rappresentante del Ministero del tesoro potrà raccogliere le notizie da fornire alla Commissione.

PRESIDENTE. Il Sottosegretario crede che le informazioni ci potranno pervenire per martedì?

GIOIA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Io credo di sì.

PRESIDENTE. Allora possiamo rinviare la discussione alla prossima seduta.

MARTINELLI. Chiedo scusa, ma vorrei rivolgere una preghiera al senatore Bertoli. Queste cifre che si ripetono ormai da un anno e mezzo o due, con un certo andamento che riflette una situazione che merita attento studio da parte nostra, non hanno però bisogno di una particolare illuminazione. Restando fermo l'impegno che il Governo venga a darci tutti gli elementi per continuare questa discussione, non potremmo questa mattina approvare il disegno di legge?

BERTOLI. Io sono d'accordo di approvarlo adesso, purchè fissiamo con impegno solenne del rappresentante del Go-

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

84ª SEDUTA (26 maggio 1966)

verno la seduta nella quale verrà a fare queste dichiarazioni.

PRESIDENTE. Se era per approvare questo disegno di legge urgente potevamo anche fissare la seduta martedì. Ma se si tratta di fare una discussione generale...

BERTOLI. Allora sono costretto ad insistere per il rinvio, perchè, purtroppo, per esperienza, e non credo per cattiva volontà del Ministro, so che una volta approvato un disegno di legge, non se ne parla più. Io naturalmente approvo il disegno di legge, però alla condizione — che la Commissione è libera di non accettare — che martedì mattina la Commissione stessa si riunisca per ascoltare le dichiarazioni del Governo.

TRABUCCHI. A me sembra che il discorso con il Ministro del tesoro non debba essere limitato alla situazione del Banco di Napoli ma, come diceva il collega Martinelli, allargato a tutto l'andamento dei crediti a medio e a lungo termine. Poichè martedì prossimo vi sarà presumibilmente l'assemblea della Banca d'Italia con una relazione molto vasta dedicata a tale settore, ritengo che sia opportuno prendere visione di tale documento e rinviare l'incontro con il Ministro alla settimana successiva in modo da potergli sottoporre anche gli altri problemi che certamente si presenteranno. Ieri abbiamo sentito l'esposizione del ministro Colombo sul bilancio dello Stato, ora dobbiamo invitarlo a riferirci sulla situazione del credito in genere, anche perchè il bilancio si immette sempre più in tale settore. Perchè questa esposizione sia più proficua possibile, mi pare opportuno che sia tenuta dopo che avremo letto la relazione del Governatore della Banca d'Italia.

CONTI. Pur associandomi alla richiesta del senatore Bertoli, desidero far notare che nella nostra Commissione vengono pronunciati molto spesso discorsi documentatissimi i quali onorano tutti i colleghi, ma altrettanto spesso ci si dimentica degli elementi concreti. Così, per quanto riguarda il dise-

gno di legge in esame, che ci è stato trasmesso dalla Camera il 26 marzo scorso, qualcuno dei colleghi intervenuti si è dimenticato di leggere i pochi periodi della relazione scritta. Da essi risulta che, allo stato attuale, in relazione alla situazione preesistente, la funzione del settore del credito fondiario del Banco di Napoli è completamente esaurita e che questo ha già ricevuto, in applicazione del cosiddetto superdecreto, domande per un importo complessivo di oltre 94 miliardi di lire, mentre il flusso delle stesse prosegue senza dar segni di attenuazione.

MARTINELLI. Tutto ciò è già stato detto dal relatore.

CONTI. È vero, ma è bene che sia confermato, anche perchè qualcuno ha detto che la ragione determinante poteva non essere questa.

Giunti a questo punto, mi sembra che questa mattina potremmo approvare il provvedimento, salvo a riunirci insieme al ministro Colombo per una discussione sulla Sezione di credito fondiario del Banco di Napoli, come richiesto dal senatore Bertoli.

BERTOLI. Posso non insistere nella mia richiesta di rinvio a condizione che il dibattito con il Ministro del tesoro sia fissato fin da adesso per una seduta della prossima settimana, giacchè l'esperienza ci insegna che, una volta approvati i provvedimenti, di tutte le richieste si finisce per non parlare più.

PRESIDENTE. Potremmo fissare la riunione per mercoledì prossimo.

BERTOLI. Sono d'accordo.

STEFANELLI. Poichè recentemente il Ministro del tesoro ha fatto delle dichiarazioni abbastanza gravi nei confronti della Direzione generale del Banco di Napoli, penso che lo stesso onorevole Colombo avrà piacere di chiarirne la portata e i termini esatti. Sarebbe pertanto opportuno che il dibattito di mercoledì prossimo

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

84ª SEDUTA (26 maggio 1966)

non sia ristretto alla Sezione di credito fondiario, ma investa tutta l'attività del Banco di Napoli.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro chiede di parlare dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti il disegno di legge di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Seguito della discussione in sede redigente e rinvio dei disegni di legge: « Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra » (249), d'iniziativa dei senatori Palermo ed altri; « Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra » (263), d'iniziativa dei senatori Tibaldi ed altri; « Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra » (565), d'iniziativa dei senatori Barbaro ed altri; « Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra » (794), d'iniziativa dei senatori Bonaldi ed altri; « Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra » (867), d'iniziativa dei senatori Angelilli ed altri; « Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra » (868), d'iniziativa del senatore Schietroma; « Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra » (869), d'iniziativa dei senatori Bernardinetti ed altri; « Provvedimenti in favore delle pensioni di guerra indirette » (944), d'iniziativa dei senatori Bernardinetti ed altri; « Modifiche alla legge 9 novembre 1961, n. 1240, recante integrazioni e modificazioni della legislazione pensionistica di guerra » (983), d'iniziativa dei senatori Garlato ed altri

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione in sede redigente dei seguenti disegni di legge:

« Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra », d'iniziativa dei senatori Palermo, Bera, De Luca Luca, Fiore, Gigliotti, Scarpino, Vergani e Vidali; « Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra », d'iniziativa dei senatori Tibaldi, Tolloy e Parri; « Riordinamento della legislazione pensionistica di

guerra », d'iniziativa dei senatori Barbaro, Nencioni, Creminini, Crollanza, Ferretti, Franza, Fiorentino, Gray, Grimaldi, Latanza, Lessona, Maggio, Pace, Picardo, Pinna, Ponte e Turchi; « Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra » d'iniziativa dei senatori Bonaldi, Bergamasco, Trimarchi, Veronesi, Artom e Bosso; « Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra », d'iniziativa dei senatori Angelilli, Carelli, Conti, Zampieri e Forma; « Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra », d'iniziativa del senatore Schietroma; « Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra », d'iniziativa dei senatori Bernardinetti, Carelli, Zaccari, De Luca Angelo, Martinelli e Trabucchi; « Provvedimenti in favore delle pensioni di guerra indirette », d'iniziativa dei senatori Bernardinetti, Martinelli, Trabucchi, Braccesi, Cenini, Conti, De Luca Angelo, Lo Giudice, Magliano Giuseppe, Maier, Militerni, Parri, Pecoraro, Salari e Zaccari; « Modifiche alla legge 9 novembre 1961, n. 1240, recante integrazioni e modificazioni della legislazione pensionistica di guerra », d'iniziativa dei senatori Garlato, De Unterrichter, Vecellio, Rosati, De Luca Angelo e Giraudo.

Come i colleghi ricorderanno, nella seduta di ieri avevamo terminato l'esame dell'articolo 9 ed iniziata la discussione sull'articolo 10.

T R A B U C C H I , relatore. Sull'articolo 10 si deve pronunciare il rappresentante del Governo circa i casi di violenza carnale, di cui all'ultimo comma del disegno di legge n. 869, e quelli di ferite, lesioni o morte provocate da operazioni di sminamento.

B R A C C E S I , Sottosegretario di Stato per il tesoro. Poichè la caratterizzazione della pensionistica di guerra è data dalla perdita della capacità lavorativa, ritengo che come tale non si possa valutare il caso di violenza carnale. Non si saprebbe, infatti, con quale criterio dare la pensione e quale tabella applicare.

T R A B U C C H I , relatore. L'unico caso da prendere in considerazione potreb-

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

84ª SEDUTA (26 maggio 1966)

be essere quello dal quale sia derivato uno stato di *choc*.

B R A C C E S I, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Per le ragioni che ho detto, vorrei pregare la Commissione di non insistere su tale capoverso.

P A L E R M O. Siamo d'accordo.

B R A C C E S I, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Per quanto riguarda le operazioni di sminamento propongo di inserire un comma aggiuntivo del seguente tenore:

« Sono conferite altresì pensioni, assegni e indennità di guerra ai personali addetti alle operazioni di bonifica dei campi minati o di rastrellamento di ordigni esplosivi bellici svolte alle dipendenze dell'autorità statale, che abbiano riportato, a causa dello scoppio di tali ordigni, ferite o lesioni e, in caso di morte, alle loro famiglie, salvo che vi sia stato dolo o colpa grave ».

Tale dizione richiama, ampliandola, quella del decreto del Capo provvisorio dello Stato 1º novembre 1947, n. 1816.

T R A B U C C H I, *relatore*. Per la verità ci sarebbero anche le vittime di infortuni derivanti dallo scarico delle mine marittime.

B R A C C E S I, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Non conviene inserire tali casi giacchè essi rientrano nei normali infortuni sul lavoro, con una liquidazione maggiore di quella delle pensioni di guerra.

P A L E R M O Sono d'accordo.

P R E S I D E N T E. Do lettura dell'articolo 10 nel testo del disegno di legge n. 249, il quale con le modifiche già approvate e con quelle suggerite questa mattina dal rappresentante del Governo, risulta così formulato:

« Sono conferite pensioni, assegni o indennità di guerra ai cittadini italiani invalidi per qualsiasi fatto di guerra che sia stato la causa violenta, diretta ed immediata dell'invalidità o del suo aggravamento.

Spetta altresì la pensione di guerra alle famiglie dei cittadini morti o scomparsi per qualsiasi fatto di guerra.

Sono considerati fatti di guerra, agli effetti della presente legge, i fatti ovunque avvenuti, ad opera di forze armate nazionali od estere, alleate o nemiche, e coordinati alla preparazione e alle operazioni di guerra, o che, pur non essendo coordinati alla preparazione ed alle operazioni belliche, siano stati occasionati dalle stesse.

Sono considerati dipendenti da fatti di guerra anche la morte o l'invalidità determinata da ferite o lesioni riportate in occasione di azioni belliche, nel tentativo di sottrarsi all'offesa nemica.

È sempre presunta la dipendenza da fatto di guerra quando l'invalidità e la morte derivino da lesione da arma da fuoco di origine bellica e da esplosione di ordigno bellico provocata da un minorenne, nonchè da lesione da arma da fuoco di origine bellica e da scoppi di ordigni bellici provocati da terzi, salvo il diritto di rivalsa dello Stato verso i responsabili.

Sono conferite pensioni, assegni o indennità di guerra, anche nei casi di morte o di invalidità derivanti da privazioni, sevizie o maltrattamenti, durante l'internamento in Paese estero o comunque ad opera di forze nemiche.

Sono conferite altresì pensioni, assegni o indennità di guerra ai personali addetti alle operazioni di bonifica dei campi minati o di rastrellamento di ordigni esplosivi bellici svolte alle dipendenze dell'autorità statale, che abbiano riportato, a causa dello scoppio di tali ordigni, ferite o lesioni e, in caso di morte, alle loro famiglie, salvo che vi sia stato dolo o colpa grave ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Passiamo ora all'articolo 11, di cui abbiamo già iniziato l'esame nella seduta di ieri.

T R A B U C C H I, *relatore*. Su tale articolo sono rimasti in sospeso due punti. Il primo sta nel decidere se togliere l'aggettivo « politico » di cui alla lettera d).

A me pare che la parola « politico » debba essere soppressa giacchè, essendo menzionata la data di scadenza, ci si può riferire soltanto ai fatti di Mogadiscio nei quali il terrorismo non è stato che politico. Per non citare espressamente i fatti di Mogadiscio, qui si è usata l'allocuzione « terrorismo politico ».

P A R R I . A me sembra, invece, che proprio la dizione « terrorismo » debba essere cambiata.

T R A B U C C H I , *relatore*. Se vogliamo, possiamo anche chiamarle « azioni di violenza ».

P A R R I . Quanto, invece, all'aggettivo « politico », ritengo che essa costituisca un po' la ragione stessa della pensione.

B R A C C E S I , *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Io ho un testo più completo e preciso dell'articolo 11. Se permettete ve lo leggo:

« Hanno diritto a pensione, assegni od indennità di guerra allo stesso titolo dei soggetti menzionati nel primo comma dell'articolo 9:

a) i cittadini italiani e fiumani divenuti mutilati od invalidi per fatti di guerra avvenuti nella città e nel territorio di Fiume ed in Dalmazia dal 12 settembre 1919 al 31 marzo 1922 e le loro famiglie;

b) i cittadini italiani divenuti mutilati od invalidi per fatti ovunque avvenuti, dal 1° settembre 1939 al 10 giugno 1940, ad opera di forze armate nazionali od estere e coordinate alla preparazione ed alle operazioni di guerra o che, pur non essendo coordinate alla preparazione ed alle operazioni belliche, siano state occasionate dalle stesse, e le loro famiglie;

c) i cittadini italiani divenuti invalidi a causa di privazioni, sevizie o maltrattamenti comunque subiti all'estero, dal 1° settembre 1939 al 10 giugno 1940, in occasioni di guerra e le loro famiglie;

d) i cittadini italiani divenuti mutilati od invalidi per ferite o lesioni riportate in azioni di terrorismo politico, singole o collettive, nei territori delle ex Colonie italiane, dalla data di occupazione straniera di ciascuna di esse fino alla data stabilita con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi della legge 24 luglio 1951, n. 660, e le loro famiglie, nel caso che da tali ferite o lesioni sia derivata la morte;

e) i cittadini italiani divenuti mutilati od invalidi per ferite o lesioni riportate, nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, ad opera di elementi slavi in occasione di azioni, singole o collettive, aventi fini politici, dalla data del 10 giugno 1940 fino alla data del 31 dicembre 1954, e le loro famiglie, quando da tali ferite o lesioni sia derivata la morte;

f) i cittadini italiani divenuti mutilati od invalidi per ferite o lesioni riportate in occasione di operazioni di bonifica di mine e di rastrellamento o brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine nelle quali, dalla data di liberazione delle singole provincie fino alla data del 24 maggio 1946, siano stati impiegati direttamente da Autorità civili o per ordine di Autorità alleate ovvero da privati se in immobili di loro proprietà e le famiglie dei cittadini deceduti per tali ferite o lesioni ».

Come hanno potuto ascoltare, questo testo è più completo e comprende anche i fatti particolari di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 1960, giacchè nel territorio dell'Eritrea si verificarono altri piccoli incidenti che altrimenti non sarebbero stati compresi.

F O R T U N A T I . Ritengo che dobbiamo usare espressioni che non siano razzistiche. Francamente, io non riesco a capire perchè quando si tratta di territori ex-coloniali si parli di « azioni di terrorismo » e quando invece si tratta di zone di confine con altri Paesi si usi semplicemente la formula « azioni singole o collettive ». Qui c'è proprio una distinzione fra bianchi e neri che non mi sembra affatto giusta.

Perchè non adoperare quest'ultima espressione in tutti i casi previsti?

P A R R I . È meglio anche dire « nelle zone di confine » e non « nelle province di confine ».

Vorrei sapere perchè coloro che hanno riportato ferite e lesioni nei fatti di Trieste del 1953 sono assimilati ai mutilati di guerra.

T R A B U C C H I , *relatore*. Era già previsto dall'articolo 1 della legge 9 agosto 1954, n. 654: « Le vigenti disposizioni di legge che regolano la concessione delle pensioni, degli assegni e delle indennità di guerra si applicano ai cittadini italiani che siano rimasti mutilati od invalidi per ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 ed ai congiunti dei morti in occasione od in conseguenza dei fatti medesimi ». È gente che già riscuote la pensione. Al vecchio testo il senatore Palermo ha aggiunto solo l'indicazione degli elementi slavi.

P A R R I . Ma questi cittadini danneggiati non sono già compresi nel comma precedente, al punto d)?

T R A B U C C H I , *relatore*. No, quello riguarda le ex-colonie.

P A R R I . Allora, mentre sono compresi quelli danneggiati da elementi slavi, potrebbero essere esclusi altri italiani che fossero stati feriti, sempre a Trieste, ad opera di fascisti, in giorni diversi da quelli qui indicati. Cioè non vengono tutelati coloro che sono stati feriti dalla polizia italiana di Trieste, allora dipendente dal Comando alleato. Naturalmente, coloro che hanno redatto questi articoli avevano, sui fatti di Trieste, un certo giudizio che io non condivido. Poichè esiste questo dubbio, io sopprimerei il riferimento preciso agli slavi.

T R A B U C C H I , *relatore*. Ma non si può sostenere che gli interventi della polizia americana avevano fini politici.

F O R T U N A T I . Il testo parla di « azioni singole o collettive aventi fini politici ».

P A R R I . La polizia reprimeva una dimostrazione di studenti che si proponeva fini patriottici. Quindi, rientra nei motivi politici.

S A L E R N I , *relatore*. Certamente vi rientrano, sotto questo profilo.

P A R R I . Occorre per lo meno fare una menzione particolare.

B R A C C E S I , *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Volevo solamente precisare che, siccome c'è una legge apposita, è bene riprendere lo stesso testo.

G I G L I O T T I . Io ritengo che in questa materia, giacchè le pensioni di guerra sono in vigore da molti decenni, si debbano operare soltanto i cambiamenti assolutamente necessari; ma, dove non è necessario, noi ci contentiamo della formulazione precedente.

B R A C C E S I , *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Di questo disegno di legge si deve fare un testo unico. Perciò si riportano le norme vigenti.

P A L E R M O . Il comma b) riguarda la morte, le ferite e le lesioni riportate da cittadini italiani nelle province di confine con la Jugoslavia o nel territorio soggetto a detto Stato; e le lesioni riportate da cittadini italiani in occasione dei fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953. Ma Trieste non era soggetta allo Stato jugoslavo; quindi dovremmo escludere Trieste.

P A R R I . Si tratta di zone di confine con la Jugoslavia.

T R A B U C C H I , *relatore*. Prima si era detto: « Sono considerate avvenute a cause di guerra »; invece adesso si dice: « hanno diritto ».

S A L E R N I , *relatore*. Quindi si riconosce un diritto.

F O R T U N A T I . Hanno diritto a pensione, assegno o indennità di guerra allo stesso titolo dei soggetti menzionati nel primo comma dell'articolo 9: « a) cittadini italiani e fiumani ».

T R A B U C C H I , *relatore*. Diventa l'articolo 9 del testo unico perchè avevamo cancellato l'articolo 5. Occorre lasciare in sospeso la numerazione degli articoli perchè un articolo è caduto.

B R A C C E S I , *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. L'articolo 10, concernente i soggetti civili non militarizzati, è diventato l'articolo 9.

T R A B U C C H I , *relatore*. Questo sarebbe l'articolo 11, ma il richiamo sarebbe all'articolo 10; siccome questo articolo diventa il 10, il richiamo sarebbe all'articolo 9.

B R A C C E S I , *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Per ora c'è lo scarto di un solo numero.

F O R T U N A T I . Consentitemi di leggere il testo: « I cittadini italiani e fiumani divenuti mutilati e invalidi per fatti di guerra avvenuti nella città e nel territorio di Fiume e in Dalmazia dal 12 settembre 1919 al 31 marzo 1922, e le loro famiglie... »; francamente non riesco a capire questa denominazione di « italiani e fiumani ».

P A L E R M O . È la stessa cosa.

T R A B U C C H I , *relatore*. Non c'era Fiume città libera per un certo periodo? In quel periodo i cittadini si chiamavano « fiumani ».

G I G L I O T T I . Quando è entrata Fiume a far parte dell'Italia?

S A L E R N I , *relatore*. Dopo il trattato di Rapallo, nel 1924.

G I G L I O T T I . Per « Dalmazia » che cosa s'intende?

S A L E R N I , *relatore*. Zara e le isole, perchè le altre località non erano territori italiani.

P A L E R M O . Per non correre il rischio di danneggiare qualcuno degli aventi diritto, lasciamo allora la vecchia dizione.

B R A C C E S I , *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Bisogna guardare tutti i riferimenti che ha fatto il senatore Trabucchi: dagli Uffici, infatti, è stato rilevato che quella precisa disposizione non è stata riportata. Pertanto, trattandosi di gente che gode già della pensione, è necessario prevederla. Non è una aggiunta, ma si riferisce a quei morti o feriti della marcia di D'Annunzio, già pensionati, i quali altrimenti verrebbero privati di un diritto di cui già godono.

G I G L I O T T I . La Dalmazia comprendeva non soltanto Zara, ma anche le isole ed altre province. Alcune di queste città erano comprese nel trattato di Londra; poi con il trattato di Rapallo il territorio venne circoscritto soltanto a Zara e ad alcune isole.

F O R T U N A T I . Continuo allora nella lettura:

« b) i cittadini italiani divenuti mutilati od invalidi per fatti ovunque avvenuti, dal 1° settembre 1939 al 10 giugno 1940, ad opera di Forze armate nazionali od estere e coordinati alla preparazione ed alle operazioni di guerra o che, pur non essendo coordinati alla preparazione ed alle operazioni belliche, siano state occasionate dalle stesse e le loro famiglie; ».

Desidero far osservare agli onorevoli colleghi che l'espressione « coordinati », a mio avviso, è troppo lontana dalla parola « cittadini », alla quale si riferisce: alla fine del periodo, inoltre, dopo le parole « occasionate dalle stesse », mi sembrerebbe opportuno mettere una virgola.

T R A B U C C H I , *relatore*. Alla fine del nostro lavoro proporremo di correggere tutto il testo in buon italiano.

SALERNI, *relatore*. Un tempo vi erano per questo degli uffici appositi.

FORTUNATI. Proseguo: « c) i cittadini italiani divenuti invalidi a causa di privazioni, sevizie o maltrattamenti comunque subiti all'estero, dal 1° settembre 1939 al 10 giugno 1940, in occasione di guerra e le loro famiglie;

d) i cittadini italiani divenuti mutilati od invalidi per ferite o lesioni riportate in azioni di terrorismo politico, singole o collettive, nei territori delle ex Colonie italiane, dalla data di occupazione straniera di ciascuna di esse fino alla data stabilita con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi della legge 24 luglio 1951, n. 660, e le loro famiglie nel caso che da tali ferite o lesioni sia derivata la morte; ».

Faccio notare che l'occupazione italiana per le Colonie era straniera come quella degli altri.

TRABUCCHI, *relatore*. Allora il senatore Fortunati vorrebbe che si dicesse « occupazione non italiana ».

FORTUNATI. E evidente.

TRABUCCHI, *relatore*. Ma per noi italiani non era straniera.

FORTUNATI. Ma lo era anche quella italiana per gli occupati.

Devo dire, inoltre, che non sono affatto d'accordo sull'espressione, contenuta nel punto d), « terrorismo politico »: proporrei di sopprimerlo e di dire semplicemente « in azioni singole o collettive ».

GIGLIOTTI. La semplice espressione « azioni » a mio avviso è restrittiva.

CUZARI. L'azione presuppone una organizzazione, una attività individuale. Potremmo piuttosto togliere l'aggettivo « politico », lasciando l'espressione « di terrorismo ».

TRABUCCHI, *relatore*. Dal momento che nel punto e) si parla soltanto di

« azioni singole o collettive » si potrebbe mantenere questa dizione anche al punto d).

PRESIDENTE. La semplice parola « azioni » può riferirsi anche ad azioni civili.

FORTUNATI. Allora diciamo « in azioni aventi fini politici ».

TRABUCCHI, *relatore*. « In azioni, singole o collettive, aventi fini politici » o, meglio ancora, « in azioni, singole o collettive, aventi moventi politici ».

FORTUNATI. D'accordo.

BERTOLI. Supponete che uno di questi terroristi abbia commesso un delitto, per cui vi siano state delle vittime, e che sia stato in seguito condannato dal Tribunale come colpevole di un reato comune in tal caso, allora, quelle vittime non avrebbero la pensione?

FORTUNATI. È l'Autorità italiana che giudica il movente politico, che non dipende, quindi, dalla sentenza, ad esempio, del Tribunale di Mogadiscio.

PALERMO. Secondo me, questo articolo è di una estrema importanza, in quanto l'elencazione in esso contenuta potrebbe dar luogo a seri inconvenienti. Proporrei pertanto di riportarci alle leggi già esistenti.

FORTUNATI. Stiamo appunto elencando quello che è già previsto nelle leggi precedenti, nelle quali però si parla di « terrorismo politico ».

PALERMO. Sono d'accordo sulla opportunità di togliere l'espressione « terrorismo politico », ma faccio notare al senatore Fortunati che noi stiamo discutendo sul testo proposto dall'onorevole Sottosegretario di Stato ...

FORTUNATI. ... testo che, peraltro, è stato predisposto sulla base delle leggi vigenti. Riprendo la lettura:

« e) i cittadini italiani divenuti mutilati od invalidi per ferite o lesioni riportate, nel-

le provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, ad opera di elementi slavi in occasione di azioni, singole o collettive, aventi fini politici dalla data del 10 giugno 1940 fino alla data del 31 dicembre 1945 e le loro famiglie quando da tali ferite o lesioni sia derivata la morte; ».

T R A B U C C H I, *relatore*. Per evitare una cacofonia sarebbe meglio dire « che abbiano avuto fini politici ».

F O R T U N A T I. Mi pare che l'espressione « aventi fini politici » possa anche andare. Proseguo nella lettura:

« f) i cittadini italiani divenuti mutilati od invalidi per ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e le famiglie dei cittadini deceduti in occasione od in conseguenza dei fatti medesimi;

g) i cittadini italiani divenuti mutilati od invalidi per ferite o lesioni riportate in occasione di operazioni di bonifica di mine o di rastrellamento o brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine nelle quali, dalla data di liberazione delle singole provincie fino alla data del 24 maggio 1946, siano state impiegati direttamente da Autorità civili o per conto di Autorità alleate ovvero da privati su immobili di loro proprietà e le famiglie dei cittadini deceduti per tali ferite o lesioni ».

In conclusione, quindi, vi è soltanto la riserva del senatore Parri per quanto si riferisce alla lettera f).

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 11 nel nuovo testo proposto dal Sottosegretario Braccesi con le modificazioni testè introdotte.

(È approvato).

Do ora lettura del testo dell'articolo 12, che inizia il Titolo II, quale è formulato nel disegno di legge n. 249.

Art. 12.

(*Pensione vitalizia e assegno*)

Il militare che, per effetto di ferite, lesioni o infermità, riportate o aggravate per causa del servizio di guerra o attinente alla guerra, ed il cittadino che per causa dei fatti di guerra indicati ai precedenti articoli 10 e 11, abbiano subito menomazione dell'integrità personale ascrivibile ad una delle categorie di cui alla annessa Tabella A, hanno diritto a pensione vitalizia se la menomazione non è suscettibile di guarigione nel tempo, o ad un assegno rinnovabile se ne è suscettibile.

L'assegnazione alla prima categoria compete a chi abbia perduto, per il danno arrecatogli dalla invalidità pensionata, oltre il 95 per cento della capacità lavorativa generica. Le altre categorie sono ragguagliate ad una perdita della capacità lavorativa generica del 90 per cento per la seconda, dell'80 per cento per la terza, del 70 per cento per la quarta, del 60 per cento per la quinta, del 50 per cento per la sesta, del 40 per cento per la settima e del 30 per cento per l'ottava. Parimenti, la pensione base per le categorie dalla seconda all'ottava è ragguagliata nelle stesse percentuali alla pensione base della prima categoria.

Gli ammontari delle pensioni stabilite nel precedente comma risultano dalle tabelle C e D annesse alla presente legge.

Si applica la tabella C allorchè le ferite, lesioni o infermità siano state riportate, contratte o aggravate in servizio presso reparti operanti impiegati in azioni di combattimenti, o presso reparti non operanti ma in occasione di combattimenti o di azioni di guerra anche episodiche, o durante lo stato di prigionia di guerra, ovvero quando le mutilazioni siano state riportate durante le azioni di rastrellamento di ordigni bellici o di sminamento.

Negli altri casi si applica la tabella D.

In aggiunta alla pensione base di prima categoria fissata nelle tabelle C e D gli invalidi di prima categoria, con o senza assegno di superinvalidità, hanno diritto a un

assegno complementare di lire 420.000 annue.

T R A B U C C H I , *relatore*. Faccio presente agli onorevoli colleghi che l'articolo 12 del disegno di legge del senatore Bernardinetti al terzo comma fa riferimento soltanto alla tabella C e, quindi, naturalmente, i commi successivi risultano lievemente diversi.

Desidero inoltre sottolineare che questo articolo rappresenta il perno dei vari disegni di legge sul quale si incardina tutta la riforma pensionistica dal punto di vista finanziario.

L'articolo 12, infatti, contiene un riferimento alle tabelle, che verrebbero a sostituire totalitariamente — e dico totalitariamente, anzichè totalmente, per dare più forza all'innovazione proposta — quelle attualmente vigenti con un testo molto più particolareggiato. Ad esempio, la tabella A considera addirittura le lesioni o infermità apparato per apparato: abbiamo così le infermità dell'apparato cardio-vascolare, quelle del sistema artero-venoso periferico, quelle delle vene, dell'apparato respiratorio, del sistema nervoso e così via.

Tale articolo, quindi, esige evidentemente da parte nostra un esame accuratissimo, che io almeno non mi sento capace di fare.

È necessario infatti tenere presente, come ho già avuto modo di rilevare nella mia prima esposizione, che le tabelle, molto spesso, richiamano la stessa malattia in più categorie: questo accadeva anche nelle vecchie tabelle, ma molto più raramente di quanto non accada nelle nuove. Ad esempio, per le malattie mentali è previsto nella seconda categoria « necessità di continue cure specialistiche » e « necessità di riposi, ricoveri per cure, cure climatiche », nella terza categoria « necessità di cure specialistiche continue » e « necessità di riposo e cure climatiche », lo stesso dicasi per la quarta categoria e così via. Non è possibile trovare, inoltre, alcun appiglio con le vecchie tabelle: basta considerare infatti che mentre per la prima categoria dell'apparato cardio-vascolare, ad esempio, sono previste: 1) miocardiopatia di origine vascolare con insufficienza coronarica acuta; 2) insufficienza con-

gestiva del cuore da scompenso retrogrado con cianosi, edemi, dispnea e stasi polmonare, nelle tabelle vigenti, per quanto si riferisce al cuore, alla prima categoria sono previste soltanto: le alterazioni polmonari ed extrapolmonari (il cuore si considera di natura extrapolmonare), di natura tubercolare e tutte le altre infermità e le lesioni organiche e funzionali permanenti e gravi al punto da determinare una assoluta incapacità a proficuo lavoro.

In conclusione, quindi, data la estrema tecnicità della materia e dato che noi non siamo assolutamente in grado di esprimere un giudizio su di essa, a me pare opportuno che la Commissione rinunci ad affrontare l'esame analitico e si rimetta a quello che dice in proposito il Governo o, altrimenti, si limiti a stabilire dei punti determinati, affidando lo studio più particolareggiato ad una sottocommissione appositamente nominata, composta da persone competenti, che giudichi se le categorie così predisposte corrispondono o meno ai concetti che noi abbiamo stabilito.

A mio parere, cioè, noi non possiamo fare altro che stabilire quello che deve essere previsto nelle varie categorie, lasciando alla Sottocommissione il compito di approfondire la questione. Io ritengo che se non faremo così potremmo discutere sull'argomento per anni senza giungere ad alcuna conclusione, perchè il nostro sarebbe un dialogo non tra sordi, ma tra ignoranti: il che evidentemente è anche peggio, dal momento che i sordi potrebbero capirci qualcosa!

Qui si precisa, poi, che l'onere derivante dalla disposizione non è esattamente valutabile, perchè anche il Ministero si è trovato di fronte alla difficoltà di stabilire come il nuovo sistema disciplinerà la materia. Infatti, ho già avuto occasione di far notare che la stessa malattia è indicata 2 o 3 volte: ciò significa che si lascia alla Commissione medica la possibilità di valutare se la stessa malattia sia da catalogarsi al numero 1, 2 o 3. In effetti, vi sono tante persone che devono prendere quotidianamente una pillola: si tratta, quindi, di una cura specialistica continua, che deve essere evidentemente qualificata. Allora, o stabiliamo una

norma per cui diciamo che si tratta di tabelle puramente indicative e che è lasciato alla Commissione di operare una valutazione più approfondita (e può essere una soluzione) oppure vediamo di arrivare ad una sottocommissione competente che fornisca delle direttive precise. Il fatto è che io non mi preoccupo delle decisioni della Commissione medica, quanto del fatto che ciascuno degli attuali mutilati ritenga che le cure specialistiche di cui necessita siano di prima categoria, per cui fa ricorso, si sottopone alle visite di controllo, adisce la Corte dei conti, insomma, instaura un procedimento che non finisce più. Quindi, ci vuole o una indicazione piuttosto precisa oppure occorre escogitare un sistema entro il quale possa essere incanalata l'autovalutazione del malato.

Dopo di che si arriva ad un altro punto che non è meno grave, quello delle tabelle C e D. Le quali tabelle sono così formulate...

SALERNI, relatore. Se ci addentriamo nell'esame delle tabelle non la finiremo più. Io sarei dell'avviso di procedere nello studio delle norme; poichè a tali norme sono collegate delle cifre, occorrerà valutare se, in relazione alla premessa di ieri, dobbiamo accantonarle o no. È un'altra questione di fondo da risolvere altrimenti non andremo avanti.

TRABUCCHI, relatore. D'accordo. Procedendo, abbiamo la distinzione tra il disegno di legge n. 869 e tutti gli altri, perchè il senatore Bernardinetti tiene insieme le tabelle C e D, ossia gli ufficiali, i sottufficiali e la truppa, mentre il senatore Palermo fa una distinzione tra ufficiali e sottufficiali e truppa.

Infine, vi è l'assegno complementare che è dato per gli appartenenti alla 1ª categoria con o senza assegno di superinvalidità. In proposito, in calce vi è la seguente nota: « L'onere presumibile di questa disposizione e dell'articolo 13 ammonta complessivamente a lire 36.601.945.925 (aumento pensione base — Tabelle C e D — ed istituzione del raggruppamento "sottufficiali": + 168.629.925; riduzione della spesa per soppressione assegno integrativo sulle pen-

sioni di 1ª, 2ª e 3ª categoria: — 7 miliardi 566.684.000) ».

Quindi, come diceva il corelatore senatore Salerno, qui abbiamo l'impostazione fondamentale del problema, perchè qui urtiamo contro la questione economica. Io ho finito, avendo detto tutto quello che c'era da dire su questo complesso articolo.

SALERNI, relatore. Richiamo ancora una volta l'attenzione sull'articolo 12, che è basilare, come ha detto l'illustre corelatore, visto che vi si incontrano delle cifre, per cui occorre stabilire se accettarle globalmente per procedere poi speditamente, oppure se valutarne la portata di volta in volta.

PALERMO. Sono d'accordo con quanto ha detto il senatore Trabucchi, ossia di mettere da parte le tabelle che saranno oggetto di uno studio più approfondito da parte dei tecnici, secondo un metodo che stabiliremo. Oggi dobbiamo affermare il concetto che il cittadino in armi che abbia perduto il 95 per cento della sua capacità lavorativa deve essere iscritto nella 1ª categoria. Stabilita poi la cifra della 1ª categoria, non dovremo far altro che ridurla in proporzione dell'80, del 70, del 40 e del 30 per cento per arrivare all'8ª categoria.

Desidero fare una premessa per dimostrare il senso di responsabilità dell'Associazione Mutilati. Mentre per la 1ª categoria dell'invalido del lavoro è previsto un trattamento di 88.335 lire mensili, l'attuale pensione di 1ª categoria del mutilato di guerra è di 56.600 lire compreso l'assegno integratore, con una differenza in meno per quest'ultimo di lire 31.735. E potrei anche continuare dimostrando come la pensione privilegiata per servizio ammonti a lire 59.741, mentre quella di 1ª categoria di guerra è di lire 56.600.

A questo punto io ritengo che la Commissione abbia il dovere di accertare se la richiesta dell'Associazione Mutilati sia equa o no; in un secondo momento si vedrà come trovare i fondi e come dilazionare le spese nel tempo. Si deve, cioè, cominciare con l'affermare che cosa spetta alla 1ª categoria,

per la quale noi chiediamo 40 mila lire mensili più l'assegno di 35 mila lire quale corrispettivo del mancato collocamento, per un totale di 75 mila lire mensili. Ciò comporterebbe una spesa di lire 36.601.945.925 per la pensione e di lire 10.000.057.920 per l'assegno integratore, ai quali dovrebbero essere aggiunti gli oneri riflettenti la rivalutazione tabellare di cui riterrei opportuno discutere in un secondo momento. Oggi — ripeto — la Commissione deve giudicare se la richiesta è equa o pazzesca, tenendo presente che il mutilato del lavoro percepisce 88.335 lire mensili.

Il senatore Salerni rilevava la mancanza dei fondi ricordando il discorso del ministro Colombo. Io mi rendo conto che tale esposizione deve essere valutata nella sua importanza; tuttavia, poichè abbiamo preso in esame il provvedimento onde risolvere definitivamente una questione tanto annosa e tanto spinosa, penso che non ci possiamo sottrarre dal fissare la cifra se vogliamo veramente procedere nel lavoro.

Se non fissiamo la cifra, non possiamo poi procedere all'esame delle altre categorie. Quindi, concludendo, io direi di mettere da parte le tabelle per stabilire in questa sede la pensione minima indispensabile per mezzo della quale un mutilato di guerra che non abbia capacità lavorativa possa vivere, se non agiatamente, per lo meno modestamente e non sia costretto a stendere la mano.

SALERNI, *relatore*. Lei, senatore Palermo, ha parlato di 75.000 lire per la 1ª categoria: mi permetto di dissentire su questo perchè sono stati forniti anche a me, da parte dell'Associazione dei mutilati, dei prospetti, che riportano per la 1ª categoria la cifra di 70.000 lire. Questo per la precisione, giacchè poi torneremo sull'argomento. Siccome però riconosco che questa è la base da cui dobbiamo partire, mi son permesso di insistere sull'esattezza della pensione minima richiesta per la 1ª categoria.

FORTUNATI. Una domanda di chiarimento. Vorrei sapere che differenza c'è, da un punto di vista scientifico e pratico, fra il 100 per cento e il 95 per cento di ca-

pacità lavorativa. Mi sembra una distinzione da ragioniere contabile e non da medico: ritengo che quando si arrivi a certi limiti di perdita di capacità lavorativa, il 90 per cento è uguale al 100 per cento.

PALERMO. Il 100 per cento sta ad indicare l'impossibilità assoluta di lavorare. Da questa categoria si passava poi a quella dell'80 per cento di menomazione di capacità lavorativa, di modo che colui che avesse una menomazione del 95 per cento non riceveva un assegno pari al 95 per cento di quello della 1ª categoria ma all'80 per cento. Poi venivano le categorie del 75 per cento, del 60 per cento, del 50 e del 30 per cento. Ad un certo punto si è visto che la differenza che c'era fra il 100 per cento e l'80 per cento di menomazione della capacità lavorativa tornava a danno dei mutilati, per cui attraverso le nuove tabelle da noi accettate si concede alla 2ª categoria un assegno pari al 90 per cento, e così via.

TRABUCCI, *relatore*. Io domando cosa dobbiamo fare adesso, giacchè possiamo fare tutto ma non possiamo battere moneta, che è proibito.

Le proposte sono queste: una è di trattare con il Governo le tabelle, un'altra è di suddividere il nostro lavoro, per cui per le qualifiche facciamo una Sottocommissione nella quale mettiamo dei medici insieme con degli avvocati. Poi c'è una terza proposta, che è quella di andare avanti nella valutazione come se ieri non fosse intervenuto il ministro Colombo.

Voteremo quello che può essere giusto, a nostro modo di vedere; dopo faremo delle disposizioni transitorie per dire che per il primo anno gli aumenti possono essere dati solamente per un ventesimo; per il secondo anno per due ventesimi: cosa che probabilmente vedrà contrario il Governo... Altrimenti c'è da dire: saltiamo questo articolo e andiamo avanti, invece, a sbalzi.

FORTUNATI. Noi non facciamo una legge congiunturale. Non credo che il Ministro del tesoro possa dire se deve eserci il 95 per cento o il 100 per cento del-

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)84^a SEDUTA (26 maggio 1966)

l'invalidità. Esso può dire: non posso, per sei anni, per venti anni, dare neanche un soldo. Ma, secondo me, è una legge che prescinde dal tempo e dalle circostanze.

SALERNI, *relatore*. Sul principio possiamo anche essere d'accordo.

TRABUCCHI, *relatore*. Vorrei sentire che cosa ne pensa il Governo.

BRACCESI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo dice, per la mia bocca, poche cose in questo momento. Dice, per esempio, che sarebbe disposto ad accettare il primo comma dell'articolo 12 modificando le parole connesse con la tabella A: « Hanno diritto a pensione vitalizia se la menomazione non è suscettibile di guarigione », sostituendo la parola « guarigione » con l'altra: « modificazione ».

PALERMO. Chi ha perduto una gamba o tutte e due non può guarire.

TRABUCCHI, *relatore*. Si riferisce ai malati di mente.

BRACCESI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Penso che sia difficile dare un parere favorevole al secondo comma, dove si fa riferimento a una percentuale della capacità lavorativa perduta a causa delle invalidità pensionate, percentuale che non è facile da stabilire perchè ciascun medico ha un suo concetto, ciascuna Commissione medica provinciale ne ha un altro. Ora siamo legati alle tabelle. Non accettando questo concetto di percentuale per la perdita di capacità lavorativa, la legge rimane ancorata al vecchio criterio delle tabelle. Sono avvenute, da quando è finita la guerra ad oggi, tante variazioni di carattere medico, terapeutico, eccetera, per cui ci si può mettere d'accordo. Una volta cambiato il concetto, l'amministrazione si troverebbe nella necessità di rivedere tutte le 450.000 pratiche di individui ora messi in pensione. E non è una cosa semplice, perchè appunto ciascun collegio medico ha un suo criterio per stabilire la percentuale di perdita lavorativa.

Naturalmente la questione più importante, quella dei mezzi finanziari, la lasciamo da parte perchè in questo momento non potrei prendere nessun impegno.

TRABUCCHI, *relatore*. Si potrebbe trovare una soluzione intermedia; invece che dire: « con riferimento alla capacità lavorativa », si può stabilire che la Commissione medica può fissare un 10 per cento in più o in meno in un campo in cui si può muovere intorno a un punto fisso; per cui una menomazione della vista può rappresentare il 30 per cento dell'invalidità, ma può andare dal 30 al 32, o dal 30 al 27 per cento.

Forse si potrebbe arrivare ad un concetto di questo genere: ammettere cioè la tabella a classificazione rigida — come erano le vecchie — ma con una certa elasticità di valutazione.

FORTUNATI. Indubbiamente questo è uno strumento pratico che potrebbe rappresentare una soluzione.

TRABUCCHI, *relatore*. A mio parere, è difficile poter predisporre una tabella molto ampia, così come suggerirebbe il senatore Palermo.

Lo stesso si verifica per le malattie delle vene: in teoria, sono state distinte in: « Stato varicoso con blocco tromboflebitico profondo, edema elefantiasico, ed ulcerazioni torpide da rendere assai difficile la deambulazione (3^a categoria) », « Stato varicoso con gravi turbe trofiche tradite da edemi diffusi, eczema essudativo ed ulceri torpide da richiedere molto riposo », « Elefantiasi di un arto superiore o inferiore da blocco post-infettivo della rete linfatica che ne menomi permanentemente le funzionalità » (entrambi della 5^a categoria), « Stato varicoso con edema diffuso irreversibile e turbe trofiche ma senza ulcerazioni » (6^a categoria), e così via, ma in pratica è molto difficile valutare se appartengano all'una o all'altra categoria.

La distinzione diventa poi ancora più difficile se si considera l'apparato respiratorio. È evidente, quindi, che sarebbe molto più semplice e razionale ammettere uno schematismo fisso con dei limiti di variabilità.

SALERNI, *relatore*. Per completare questa nostra esposizione programmatica indicativa, ritengo opportuno far presente all'onorevole Commissione che l'Associazione ha indicato l'ammontare della differenza che dovrebbe spettare a ciascuna categoria dei pensionabili per effetto della rivalutazione delle indennità. L'aumento in via di massima si aggira sul 40 per cento per tutte le categorie. Ciò naturalmente comporta un onere finanziario rilevante, su cui la Commissione dovrà in definitiva decidere. Nel frattempo occorre stabilire i criteri di invalidità degli aventi diritto ai quali vanno riportate le tabelle.

ANGELILLI. A mio avviso, si potrebbe approvare l'articolo 12, rinviando invece l'approvazione delle relative tabelle, in attesa di conoscere il pensiero del Governo che, come ha dichiarato il senatore Braccesi, vorrebbe svolgere in merito alcuni studi.

PELLEGRINO. Desidero richiamare l'attenzione degli onorevoli senatori sul fatto che anche per la chiamata alle armi è stabilita una graduatoria in base più o meno agli stessi coefficienti previsti in queste tabelle. Se noi, quindi, non ci preoccupiamo di stabilire esattamente il grado di infermità del militare chiamato alle armi, non vedo perchè dovremmo preoccuparcene al momento di concedergli una pensione, dal momento che in queste tabelle sono stati adottati gli stessi indici di valutazione.

PRESIDENTE. Una persona, quando viene chiamata alle armi, se è malata viene scartata.

PELLEGRINO. No: gli si dà un coefficiente di valutazione. Abbiamo così la 1^a categoria, la 2^a categoria, eccetera, fino ad arrivare alle ridotte attitudini militari e alla riforma vera e propria: questo perchè attualmente i militari affetti da malattia possono essere utilizzati anche in servizi sedentari. Comunque — ripeto — in generale sono adottati gli stessi criteri previsti nelle tabelle in esame circa la valutazione dell'infermità del militare chiamato sotto le armi.

Devo dire inoltre, onorevole Sottosegretario di Stato, che non mi preoccuperei eccessivamente del fatto che le pensioni dovranno essere riviste, dal momento che già esiste a tale scopo l'istituto della rivalutazione delle pensioni per aggravamento. Come è noto, infatti, il pensionato nel corso della sua vita può chiedere per lo meno per tre volte la rivalutazione della sua pensione per aggravamento, primo fra tutti per quello dovuto a ragioni fisiologiche per il progredire nell'età.

BRACCESI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Le pensioni debbono essere riviste in quanto si cambia totalmente il criterio per la loro valutazione: esse cioè non sono più legate alle tabelle base già esistenti, ma — secondo nuovi criteri — alla perdita percentuale della capacità lavorativa. E questo indubbiamente, dopo 20 anni che la vigente pensionistica di guerra è in atto, comporta un capovolgimento generale!

Vorrei quindi che mi si lasciasse il tempo per riflettere ulteriormente e per sentire in proposito gli organi tecnici e la Commissione medica superiore, che hanno già valutato e predisposto i criteri per le nuove tabelle. Nel corso della prossima seduta potrò quindi essere più preciso in materia.

PALERMO. La domanda che io continuo a porre è la seguente: 70.000 lire al mese rappresentano o non rappresentano una somma equa? Si tratta di una somma con la quale il mutilato, che ha perso l'intera capacità lavorativa, ha la possibilità di vivere o si tratta di una somma pazzesca, che soltanto un miliardario ha diritto di avere?

Ora, tenendo presente che il mutilato del lavoro percepisce 88.000 lire al mese di pensione, io vorrei sapere perchè — senza peraltro voler con questo sottovalutare il sacrificio del mutilato del lavoro — il mutilato di guerra, che è titolare di una pensione privilegiata per il fatto che la sua mutilazione è stata determinata da un fatto di guerra, debba percepire una pensione di gran lunga inferiore a quella. Pertanto, senza pretendere di raggiungere la pensione dei mutilati del lavoro, chiediamo che ai mutilati ed

invalidi di guerra sia concessa una pensione di 70.000 lire al mese. Che poi il Governo ci dica di non poter concedere tale somma per intero oggi, ma fra un anno o due anni, non ha importanza: l'essenziale, a nostro avviso, è creare una legge seria che possa trovare effettiva applicazione quando le finanze dello Stato lo consentiranno.

Non mi sembra invece che il disegno di legge, che pure vuole avere l'impostazione di un testo unico che affronti tutta la casistica dei pensionati di guerra, così come si vorrebbe attuare, possa risolvere il problema nel suo complesso, perchè è evidente che tra due anni al massimo saremmo costretti a tornare sullo stesso argomento.

TRABUCCHI, *relatore*. Io non ho detto se è o meno giusto, ho voluto indicare tutte le ipotesi possibili. Tra le varie ipotesi che si possono fare ho detto che vi è quella di procedere ad una valutazione e dire: « questo è giusto, però è opportuno farlo in un numero *tot* di anni », e vi è anche quella di dire: « diamo una cifra minore, qualunque essa sia ».

Ora, poichè il Sottosegretario Braccesi chiedeva di poter studiare questa situazione, io ho detto: anche noi agiamo per i nostri Gruppi, non siamo autonomi; pertanto, se si può rimandare la decisione ad una seduta da tenersi il più presto possibile, martedì o mercoledì prossimo, ciascuno di noi potrà chiedere istruzioni, dopo di che ciascuno assumerà le proprie responsabilità.

PALERMO. Qui si tratta di assumere una responsabilità politica e non tecnica!

FORTUNATI. La differenziazione di responsabilità politica consiste nella formulazione del criterio della pensione. È evidente che ad un certo punto si dirà: per un anno o due non si fa niente perchè bisogna sollevare ulteriormente i gruppi industriali dagli oneri sociali, altrimenti gli operai non lavorano, la disoccupazione aumenta, eccetera. Questo, però, non significa che ad un certo momento un gruppo politico possa dire: voi dovete sostenere che nella

legge di carattere generale l'invalidità totale, l'incapacità totale debbono essere votate in un modo piuttosto che in un altro. Questo è il punto da chiarire.

TRABUCCHI, *relatore*. Si potrà anche dire: dato che non abbiamo mezzi a sufficienza, limitatevi a determinare quello che potete fare oggi e non impegnatevi...

FORTUNATI. Sarebbe sbagliato! Io credevo che questa fosse una cosa superata, perchè altrimenti non facciamo una revisione delle pensioni, ma semplicemente una legge di due articoli!

BERTOLI. Si dica semplicemente: « Le pensioni sono aumentate del tanto per cento »!

FORTUNATI. Era inutile, allora, cominciare a discutere!

ANGELILLI. Era necessario.

FORTUNATI. Ma non è necessario niente!

Se volevate indicare una soluzione transitoria governata dalla situazione politico-economica dovevate avere il coraggio di fare questo discorso: che cosa ne facciamo di queste 200-300 pagine? Discutiamo tutta questa nuova normativa per lasciare poi immutata la situazione retributiva? Non avremmo fatto ridere i sassi e sarebbe bastato presentare una norma stralcio di venti righe in cui si diceva: il trattamento pensionistico di guerra è aumentato di *tot* lire!

SALERNI, *relatore*. Il Governo ci deve dire qual'è il suo pensiero in ordine a questa richiesta!

TRABUCCHI, *relatore*. Data l'ora tarda, non vedo l'utilità di continuare a discutere per decidere poi di rinviare il seguito della discussione alla prossima seduta!

SALERNI, *relatore*. Non c'è dubbio che noi dobbiamo stabilire dei criteri, però dobbiamo anche sapere come la pensa il Go-

verno, se è d'accordo con noi e se anche i Gruppi sono d'accordo con noi!

P A L E R M O . Se si volesse adottare una via intermedia, questa in un certo senso è stata già in qualche modo adottata nel 1964, quando il Presidente Moro disse: « vi do 15 miliardi come primo acconto, ma dovranno essere assegnati ai grandi invalidi ed ai mutilati più bisognosi ».

Ora, se il Governo intende affrontare questa legge con questo criterio, bisogna stabilire quale è la 1ª categoria.

Giustamente si può obiettare: allora ci siamo riuniti inutilmente, perchè bastava che il Governo dicesse: « oltre ai 15 miliardi che vi ho dato per i grandi invalidi e i mutilati più bisognosi, ve ne do altri 20-30, distribuiteli come volete ». Poichè, però, qui si prospetta il problema dei mutilati di guerra, delle vedove, degli orfani e dei congiunti dei caduti in guerra, noi parlamentari abbiamo il dovere di affrontarlo nel modo più equo ed umano possibile, senza chiedere posizioni di privilegio per chicchessia. Tuttavia, se ad un certo punto stabiliamo, per esempio, di dare 70 miliardi alla 1ª categoria, ciò non significa dare una pensione di privilegio, ma soltanto un risarcimento, anche totale, o parziale, del danno ricevuto; allora io dico che dobbiamo cercare di affermare questo principio come Parlamento; il Governo verrà in un secondo momento e dirà: non ho questi 70 miliardi, ma ve ne posso dare soltanto 50!

P R E S I D E N T E . Non vorrei che a forza di esporre ciascuno le nostre idee si venga a creare una confusione tale per cui poi non si faccia più niente! Noi siamo qui a discutere l'articolo 12. Questo articolo è stato studiato da tutti i gruppi: tutti i gruppi hanno presentato questo articolo, che evidentemente è stato preparato d'accordo con l'Associazione dei mutilati ed invalidi di guerra. Ora io dico: leggiamolo questo articolo 12, ma teniamo presente che se aggiungiamo cose che in esso non sono comprese, riapriamo la questione al completo! Comprendo l'osservazione fatta dal senatore Palermo e cioè che non è giusto che il mutilato di guerra che abbia perduto un braccio sia trattato

peggio del mutilato del lavoro che abbia perduto ugualmente un braccio; mi rendo conto della necessità di esaminare questa questione e far sì che non si operi alcuna ingiustizia, però mi domando se è utile introdurre qui questo concetto!

F O R T U N A T I . Ma già è compreso in questo disegno di legge!

P R E S I D E N T E . No, non c'è! Il richiamo alle tabelle è un'altra cosa: avevamo detto che sarebbero state esaminate a parte! Per ora dobbiamo esaminare solo quello che è scritto qui: « L'assegnazione alla 1ª categoria compete a chi abbia perduto, per il danno arrecatogli dalla invalidità pensionata, oltre il 95 per cento della capacità lavorativa generica. Le altre categorie sono ragguagliate ad una perdita della capacità lavorativa generica del 90 per cento per la seconda, eccetera ». È su questo concetto che dobbiamo dire se diamo la nostra approvazione o meno! Questo è il punto fondamentale! Le tabelle le esamineremo in seguito: prima bisognerà nominare una Sottocommissione che sia competente, perchè nessuno di noi credo che sia in grado di dare un giudizio nel merito.

Le innovazioni che vogliamo introdurre in queste norme producono anche conseguenze finanziarie ed economiche che noi non siamo in grado di giudicare nella loro portata. Quindi, non facciamo le cose in fretta!

Io non capisco: sono state fatte tante pressioni perchè fosse posto in discussione questo provvedimento; io presumo che tutti i disegni di legge in discussione siano stati esaminati e studiati, ed ora si viene a dire, al momento in cui si esamina il primo articolo importante, che si deve introdurre questa e quest'altra modificazione!

F O R T U N A T I . No, in questo articolo si era parlato delle tabelle A e B, ai fini delle malattie e invalidità; ma qui ci sono anche le tabelle C e D che trattano di questioni economiche.

P R E S I D E N T E . Abbiamo detto che le tabelle le esamineremo dopo!

P A L E R M O . Possiamo approvare l'articolo 12 e lasciare insoluto il problema delle tabelle, sia per quanto si riferisce alle malattie e invalidità che per quanto riguarda l'entità della pensione.

P R E S I D E N T E . Stabiliamo, però, questo punto fondamentale: chi ha perduto oltre il 95 per cento della capacità lavorativa generica fa parte della prima categoria; chi ne ha perduto il 90 per cento fa parte della seconda categoria. Il resto lo esamineremo dopo che ci saremo ulteriormente documentati.

G I G L I O T T I . D'accordo.

B R A C C E S I , *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Oggi non posso accettare questa divisione in percentuali delle categorie, ma nella prossima riunione potrò dirvi qualcosa.

T R A B U C C H I , *relatore*. La proposta del Presidente è di rinviare l'esame delle tabelle C e D. Desidero, però, far rilevare che se ci lamentiamo oggi perchè abbiamo fatto undici articoli per niente, ancor più ci lamenteremo quando ne avremo fatti 114!

Ad un certo momento bisognerà affrontare questo problema!

F O R T U N A T I . Alcuni punti fondamentali li dobbiamo discutere subito, altrimenti rischiamo di arrivare all'ultimo articolo solo per constatare che le norme approvate non possono divenire legge.

S A L E R N I , *relatore*. Per quanto si riferisce alle indennità, discuteremo dopo; per quanto concerne le malattie, possiamo discutere subito.

F O R T U N A T I . No, è esattamente il contrario!

T R A B U C C H I , *relatore*. Rinviemo la seduta a martedì prossimo!

P R E S I D E N T E . Se non si fanno osservazioni, il seguito della discussione dei disegni di legge viene rinviato alla prossima seduta.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle ore 13,30.

MILT. MARIO CARONI

Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari